

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2025, n. 1075

Approvazione del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027” e dello schema di convenzione con l’Agenzia per le attività irrigue e forestali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Osservatorio fitosanitario, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Donato Pentassuglia.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall’art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare l’aggiornamento del piano di azione per *Xylella* relativo al triennio 2025-2027, resosi necessario per allineare l’attuale piano d’azione 2024-2026 con il bilancio della Regione Puglia e consentire ai soggetti coinvolti nella sua attuazione una programmazione triennale;
2. di approvare la convenzione tra la Regione Puglia e l’ARIF di cui all’allegato B del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per il triennio 2025-2027 che sostituisce la convenzione numero di repertorio n. 026340/2024;
3. di autorizzare l’Osservatorio a procedere alla modifica del Piano di azione sulla base dei risultati dell’attività di sorveglianza e della valutazione del rischio fitosanitario o di eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a sottoscrivere la convenzione con l’ARIF;
5. di demandare alla sezione Osservatorio fitosanitario i seguenti adempimenti per l’esatta esecuzione del provvedimento:
 - coordinamento, monitoraggio e controllo dell’attuazione del piano, nello specifico, eseguendo il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;

- trasferimento delle risorse economiche, con successivi provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, secondo quanto previsto dalla convenzione;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della sezione Osservatorio fitosanitario, ad ARIF;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027” e dello schema di convenzione con l’Agenzia per le attività irrigue e forestali.

VISTI

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*.
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20/09/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7/09/2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15/05/2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l’elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/2507 del 26/09/2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l’elenco delle specie di piante non esentate dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- La legge n. 44 del 21/05/2019, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019 che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24/01/2022 “Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)”;

- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 169819 del 13/04/2022 “Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante”;
- La legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;
- La legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 “Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.”;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 1593 del 25/11/2024 “Approvazione del Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2024-2026, modifica e integrazione e dello schema di convenzione con l’Agenzia per le attività irrigue e forestali. Applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 26/06/2025 “Modifica e integrazione della DGR n. 994/2024. Incremento delle risorse destinate ad indennizzare i proprietari/conduttori che applicano le misure di eradicazione e/o contenimento ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. Approvazione dell’Allegato A. Variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-27 ai sensi del D. Lgs.118/2011 per l’importo di € 1.830.921,27”;
- La determina dirigenziale n. 190 del 12/12/2024, di affidamento del “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia” mediante “Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando” ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023”;
- La Determina dirigenziale n. 45 del 26/03/2025 di approvazione delle “Procedure operative per la sorveglianza, il campionamento, le analisi diagnostiche e l’applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette nell’ambito del piano per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa*.”;
- Le determine dirigenziali n. 54 del 07/04/2025, n. 62 del 15/04/2025 e n. 91 del 19/05/2025 di aggiudicazione del “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia”, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023”;
- La determina dirigenziale n. 109 del 29/09/2023 “CUP: B39B23001350002 DGR n. 1866 del 12/12/2022 - DGR n. 570 del 26/04/2023 - Impegno di spesa e liquidazione dell’anticipazione dell’annualità 2023 all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, per l’attuazione delle attività delegate nell’ambito del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2023-2025”;
- La determina dirigenziale n. 173 del 29/11/2024 “CUP: B39I24002360008 - DGR n. 1593 DEL 25/11/2024. Impegno di spesa e liquidazione dell’anticipazione dell’annualità 2024 a favore dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, per l’attuazione delle attività delegate nell’ambito del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2024-2026”;
- La determina dirigenziale n. 68 del 24/04/2025 “CUP: B39B23001350002- DGR n. 1866 del 12/12/2022 - DGR n. 570 del 26/04/2023 -Liquidazione dell’anticipazione dell’annualità 2024 all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, per l’attuazione del Piano d’azione per *Xylella fastidiosa*. CUP: B39I24002360008 - DGR n. 1593 DEL 25/11/2024 - Liquidazione dell’anticipazione dell’annualità 2025 a favore dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, per l’attuazione del Piano d’azione per *Xylella fastidiosa*”;

- La convenzione stipulata tra la Regione Puglia e ARIF, numero di repertorio n. 026340/2024 del 28/11/2024, per le attività di supporto all'Osservatorio assegnate ad ARIF con legge regionale 19/2019, quali:
 - misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa* così come previste dal Piano d'Azione 2022;
 - attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie.

VISTI ALTRESI

- Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- L.R. n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- L.R. n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027";
- D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

CONSIDERATO CHE

- Nel 2022 e 2023 a seguito dell'individuazione di insetti vettori positivi a *Xylella fastidiosa* in agro di Triggiano è stata effettuata una sorveglianza nei siti in cui sono stati ritrovati i predetti insetti e a gennaio 2024, sono state individuate piante di mandorlo infette da: *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1; con determina n. 8 del 21/02/2024 è stata istituita l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*, ai sensi della lettera a), comma 2 - art. 4 del Reg (UE) 2020/1201.
- Nel 2024 l'area delimitata di cui alla determina n. 8/2024, è stata sottoposta ad una sorveglianza rafforzata, finalizzata alla verifica dell'ampiezza dell'area infetta e state individuate numerose piante infette da: *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1 nell'agro di Triggiano, *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 nell'agro di Capurso, Triggiano e Noicattaro e *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 nell'agro di Bari.
- Con le seguenti determinazioni del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, si è proceduto a :
 - Aggiornare l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1 - agro di Triggiano (BA), giusto determine n. 12 del 27/02/2024, n. 45 del 24/04/2024 e n. 94 del 24/07/2024;
 - Istituire l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 - Noicattaro e Triggiano, giusto determina n. 93 del 23/07/2024;
 - Istituire l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 - Capurso, giusto determina n. 93 del 23/07/2024;
 - Istituire l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie - *pauca* ST53 - Bari, giusto determina n. 92 del 22/07/2024.

- Nel 2024 a seguito dell'attività di sorveglianza dell'area indenne sono state individuate piante di mandorlo infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 anche nell'agro di Santeramo in Colle; con determina n. 29 del 08/04/2024 è stata istituita l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 in agro di Santeramo in Colle (BA) ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, aggiornata con determina dirigenziale n. 91 del 22/07/2024.
- L'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53, è stata aggiornata con determina n. 18 del 14/03/2024, a seguito dell'inserimento dei comuni: Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e parte di Putignano, nell'area infetta in cui si applicano misure di contenimento, di cui agli articoli da 13 a 17 del Reg. (UE)2020/1201. Tale aggiornamento è stato ratificato dal Reg. UE 2024/1320 del 26/05/2024.
- La Commissione europea con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024, ha ridotto da 5 a 2 km la larghezza della zona in cui si applicano le misure di contenimento anche al fine di concentrare meglio le risorse disponibili sulla prevenzione della diffusione della *Xylella fastidiosa* per individuare le piante infette.
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina dirigenziale n. 158 del 18/11/2024, ha aggiornato l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53, allineando la dimensione della zona infetta in cui si applicano misure di contenimento a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2024/2507.
- A marzo 2025 è stato individuato un olivo infetto a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 in agro di Minervino Murge e con determina n. 59 del 14/04/2025 è stata istituita l'area delimitata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201.
- A giugno 2025 sono stati individuati n. 4 olivi infetti a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 in agro di Bisceglie e con determina n. 113 del 23/06/2025, è stata istituita l'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* – Bisceglie (BT)" ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i."
- A luglio 2025 è stato individuato n. 1 oleandro infetto a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* in una stazione di servizio in agro di Modugno e con determina n. 126 del 11/07/2025 è stata istituita l'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* – Modugno (BA)" ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i." aggiornata con determina n.132 del 18/07/2025.

DATO ATTO CHE

- La presenza nel territorio regionale delle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* richiede un'intensa attività di monitoraggio.
- I recenti focolai individuati in agro di Minervino Murge, Bisceglie e Modugno richiedono un monitoraggio rafforzato delle rispettive aree delimitate al fine di individuare la presenza di ulteriori piante infette.
- Nell'area indenne e nelle stazioni di servizio presenti lungo l'autostrada A14 e la SS 16 è stata attivata una sorveglianza rafforzata.
- Nelle aree delimitate di Minervino Murge, Bisceglie, Modugno si deve implementare anche l'attività di monitoraggio degli insetti vettori.
- La zona infetta in cui si applicano misure di contenimento, di cui alla determina n.158 del 18/11/2024, sarà oggetto di una sorveglianza rafforzata al fine di concentrare le risorse disponibili e migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione della diffusione di *Xylella fastidiosa*.
- Per l'applicazione delle misure di eradicazione e contenimento, l'Osservatorio fitosanitario ha incaricato il CNR- IPSP di Bari, laboratorio ufficiale designato e accreditato alla norma ISO17025 per la diagnosi di *X. fastidiosa*, nonché laboratorio nazionale di riferimento per *X. fastidiosa* (DM del 24 gennaio 2022), di effettuare, per ogni pianta risultata infetta, la caratterizzazione della sottospecie con la PCR in tempo reale sulla base del metodo Dupas et al. 2019.

CONSIDERATO CHE

- L'ARIF, alla luce dei nuovi focolai che sono stati individuati in area indenne e della necessità di implementare in alcune aree l'attività di sorveglianza e monitoraggio, intende avvalersi per il biennio 2026 e 2027 di un supporto all'attività di monitoraggio, attraverso l'espletamento di una gara per l'individuazione dell'operatore economico più adatto a svolgere questo compito ai sensi del D.lgs n.36/2023 e s.m.i.;
- Si deve adeguare il Piano di azione alla programmazione finanziaria 2025-2027 e conseguentemente anche la convenzione con ARIF al 2027 al fine di consentire all'Agenzia di gestire il procedimento amministrativo di acquisizione delle risorse umane necessarie per le diverse attività delegate, in particolare per implementare:
 - l'attività di sorveglianza dell'area indenne e di monitoraggio delle aree delimitate;
 - il monitoraggio dei vettori nelle aree indenni/delimitate.

RITENUTO NECESSARIO

- Approvare il piano di azione 2025-2027, di cui all'allegato A del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, inviato alle organizzazioni di produttori e al Comitato Scientifico di cui alla D.G.R. in data 16/07/2025, aggiornato in base alle ultime risultanze dell'attività di monitoraggio che richiede una dotazione finanziaria totale per annualità di:
 - € 2.770.000,00 per il 2025
 - € 1.950.000,00 per il 2026
 - € 950.000,00 per il 2027
- Approvare la convenzione tra la Regione Puglia e l'ARIF di cui all'allegato B del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale per il 2025-2027 che sostituisce la convenzione numero di repertorio n. 026340/2024 del 28/11/2024.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esito Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La copertura finanziaria totale del piano di azione 2025-2027 allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale è la seguente:

- € 2.770.000,00 per il 2025
- € 1.950.000,00 per il 2026
- € 950.000,00 per il 2027

Si precisa che per le annualità 2025 e 2026 la copertura finanziaria è stata prevista con DGR 1593/2024 ed è stata in parte impegnata con atto dirigenziale n. 00173 del 29/11/2024.

La copertura finanziaria relativa all'annualità 2027 è di seguito riepilogata:

BILANCIO AUTONOMO				
Capitolo	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Piano dei conti finanziario	E.F. 2027 COMPETENZA
U0111039	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	16.1.01	U.1.04.05.04.000	80.000,00
U0111041	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.1.01	U.1.04.01.01.000	150.000,00
U0111042	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	16.1.01	U.1.04.03.99.999	125.000,00
U0111044	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. ACQUISTO ALTRI SERVIZI	16.1.01	U.1.03.02.99.999	120.000,00
U0111057	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA.	16.1.01	U.1.03.02.02.000	75.000,00
U0111059	INTERVENTI ASSEGNATI AD ARIF CON LEGGE 19/2019 PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA.	16.1.01	U.1.04.01.02.000	400.000,00
TOTALE				950.000,00

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Ai successivi adempimenti contabili derivanti dalla presente deliberazione si provvederà con atti del dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare l'aggiornamento del piano di azione per *Xylella* relativo al triennio 2025-2027, resosi necessario per allineare l'attuale piano d'azione 2024-2026 con il bilancio della Regione Puglia e consentire ai soggetti coinvolti nella sua attuazione una programmazione triennale;
2. di approvare la convenzione tra la Regione Puglia e l'ARIF di cui all'allegato B del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per il triennio 2025-2027 che sostituisce la convenzione numero di repertorio n. 026340/2024;
3. di autorizzare l'Osservatorio a procedere alla modifica del Piano di azione sulla base dei risultati dell'attività di sorveglianza e della valutazione del rischio fitosanitario o di eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a sottoscrivere la convenzione con l'ARIF;
5. di demandare alla sezione Osservatorio fitosanitario i seguenti adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento:

- coordinamento, monitoraggio e controllo dell'attuazione del piano, nello specifico, eseguendo il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
 - trasferimento delle risorse economiche, con successivi provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, secondo quanto previsto dalla convenzione;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della sezione Osservatorio fitosanitario, ad ARIF;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q.: (Anna Percoco)

Anna
Percoco
22.07.2025
17:59:17
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione: (Salvatore Infantino)

SALVATORE
INFANTINO
22.07.2025
19:39:14
GMT+02:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento: (Gianluca Nardone)

GIANLUCA
NARDONE
23.07.2025
08:14:56
UTC

L'Assessore Donato Pentassuglia, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

DONATO PENTASSUGLIA

Donato Pentassuglia
23.07.2025 13:22:05
GMT+01:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il DIRIGENTE della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 28/07/2025 19:43
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO A



SALVATORE
INFANTINO
22.07.2025
17:05:14
GMT+02:00

Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2025-2027

A cura dell'Osservatorio fitosanitario – Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari
PEC osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Sommar

Glossario.....	4
1 Premessa.....	6
2 Quadro normativo.....	6
3 Obiettivi.....	8
4 Le azioni.....	8
4.1 Sorveglianza in aree delimitate e in aree indenni.....	9
4.1.1 Programmazione attività di sorveglianza fitosanitaria.....	14
4.1.2 Area indenne.....	16
4.1.3 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i> ST53”-zona infetta in cui si attuano misure di contenimento	17
4.1.4 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i> ST53” – zona cuscinetto	18
4.1.5 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>fastidiosa</i> ST1”	19
4.1.6 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>multiplex</i> ST26 – Capurso”.....	19
4.1.7 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>multiplex</i> ST26 – Triggiano e Noicattaro”.....	20
4.1.8 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i> ST53- Bari”	20
4.1.9 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>multiplex</i> ST26- Santeramo in Colle”	21
4.1.10 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>multiplex</i> ST26- Ginosa”	22
4.2 Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta.....	22
4.2.1 Area indenne/cuscinetto	22
4.2.2 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i> ST53 “Zona in cui si applicano misure di contenimento”.....	23
4.3 Rimozione delle piante	23
4.3.1 Misure di eradicazione.....	23
4.3.2 Area delimitata “ <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>fastidiosa</i> ”	23
4.3.3 Misure di contenimento	24
4.3.4 Distruzione delle piante	24
4.3.5 Movimentazione della legna.....	24
4.4. Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee	25
4.5 Procedura di notifica ai proprietari	25
4.6 Indennizzi	26
4.7 Sorveglianza fitosanitaria ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i.	26
4.8 Monitoraggio dei vettori	26
4.8.1 Strategia di controllo dei vettori	27
4.8.2 Misure fitosanitarie contro le forme giovanili	27
4.8.3 Misure fitosanitarie contro gli adulti	28
4.9 Divieto di impianto specie specificate	30
4.10 Controlli ufficiali	30
4.10.1 Controlli ufficiali nei vivai	30
4.10.2 Controlli ufficiali nei vivai viticoli	31

4.10.3 Controlli ufficiali nel posto di controllo frontaliero (Porto di Bari) e porti e aeroporti.....	31
4.10.4 Movimentazione delle specie specificate	31
4.10.5 Controlli ufficiali sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo alla fase giovanile dei vettori.....	31
4.10.6 Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo nella fase adulta dei vettori	32
4.11 Controlli e sanzioni amministrative.....	32
4.12 Comunicazione	32
5. Governance.....	33
6 Fonti di finanziamento.....	34
7 Cronoprogramma annuale delle attività.....	35

Glossario

- a. Organismo nocivo specificato: *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e tutte le sue sottospecie;
- b. *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53: ceppo di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* individuata nella Regione Puglia;
- c. *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1: ceppo di *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* individuata nella Regione Puglia;
- d. *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26: ceppo di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* individuata nella Regione Puglia;
- e. Piante ospiti: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, elencate nell'allegato I del Reg. UE 2023/1706, sensibili a una o più sottospecie di *Xylella fastidiosa*;
- f. Piante specificate: piante ospiti da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili a sottospecie specifiche di *Xylella fastidiosa* di cui all'allegato II del Reg. (UE) 2023/1706;
- g. Area delimitata: area costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto;
- h. Zona infetta: zona di raggio di almeno 50 m attorno alla pianta infetta da *Xylella fastidiosa* ;
- i. Zona infetta dell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53": zona infetta da *Xylella fastidiosa* di cui all'allegato III, parte A del Reg. UE 2020/1201 modificato con il Reg. UE (UE) 2024/1320 comprendente l'intera provincia di Lecce, Brindisi, alcuni comuni della provincia di Taranto e della provincia di Bari;
- j. Zona cuscinetto = zona attorno ad una zona infetta che può avere una larghezza di:
 - a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201;
 - b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17 del Reg. (UE) 2020/1201;
- k. Zona di contenimento: zona di almeno 2,5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto dell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53" che si estende dallo Jonio all'Adriatico in cui si applicano le misure di contenimento (lettera a) comma 2 dell'art. 15 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.;
- l. Zona indenne: territorio della Regione Puglia in cui non sono state individuate piante infette da *Xylella fastidiosa*;
- m. Eradicazione: applicazione di misure fitosanitarie per eradicare un organismo nocivo da una zona di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201;
- n. Contenimento: applicazione di misure fitosanitarie in una zona infetta per contenere la diffusione di un organismo nocivo di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
- o. Autorità competente: Autorità regionale responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, in conformità al Reg. (UE) 2017/625;
- p. Organismo delegato: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti delegano determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;
- q. Posto di controllo frontaliero: un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l'esecuzione dei controlli ufficiali;
- r. Punto di uscita: un posto di controllo frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro attraverso il quale i vegetali escono dal territorio doganale dell'Unione;
- s. Controllo documentale: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa vigente;
- t. Controllo di identità: un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento;

- u. Controllo fisico: un controllo di vegetali e, se del caso, controlli di imballaggi, mezzi di trasporto, etichettatura e temperatura, campionamento ai fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa vigente;
- v. Piana degli ulivi secolari: Piana degli ulivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i.;
- w. RiBESS +: strumento statistico che calcola la dimensione del campione basato sull'analisi del rischio;
- x. Livello di confidenza: è il grado di fiducia che l'intervallo possa contenere effettivamente il parametro di interesse;
- y. Prevalenza: Il numero totale di piante infette presenti in un determinato momento in una popolazione.

1 Premessa

Il presente piano d'azione è redatto ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i., del Decreto legislativo 29 del 2021 e del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia, adottato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 24 gennaio 2022.

Il presente piano, modifica il piano approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1593/2024, al fine di :

- programmare le attività sino al 2027;
- rimodulare l'attività di monitoraggio svolta sia sul vettore che sulle piante in area indenne, in quanto è stato individuato un focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 in agro di Minervino Murge, Bisceglie e Modugno;
- considerare una riserva annuale del 30% sul totale previsto di campioni dedicata al ritrovamento di nuovi eventuali focolai che potrebbero essere individuati in area indenne;
- rimodulare la convenzione con ARIF sino al 2027.

Il Piano tiene conto anche delle risultanze delle diverse prove sperimentali (in serra ed in campo) condotte dall'Istituto della Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR di Bari e finalizzate alla verifica della suscettibilità a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 di diverse cultivar di specie arboree di interesse per la Puglia, quali l'*Olea europea* e le specie dei generi *Prunus*, *Citrus* e *Vitis*. I dati sperimentali dell'IPSP e di due strutture di ricerca francesi quali ANSES e INRA, hanno evidenziato che per agrumi, pesco, albicocco e susino, nessuna delle cultivar è risultata suscettibile. Questi risultati sono confermati dall'esito dell'attività di sorveglianza fitosanitaria condotta dall'Osservatorio dal 2013 ad oggi. Nell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 sono state campionate e analizzate migliaia di piante appartenenti alle suddette specie e non sono mai state individuate piante infette. Pertanto, tali specie, pur essendo inserite nell'elenco delle specie specificate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201, non sono più oggetto di sorveglianza e, conseguentemente, di applicazione delle misure di eradicazione.

Appare utile, infine, richiamare l'art. 33 del D.lgs 19/2021 secondo cui l'attuazione delle misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria è in deroga a ogni disposizione normativa vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

2 Quadro normativo

- Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili a *Xylella fastidiosa*;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;

- Regolamento di esecuzione UE 2024/1320 della Commissione del 15/05/2024 che ha modificato la lista delle zone infette in cui si applicano misure di contenimento a *Xylella fastidiosa*;
- Regolamento di esecuzione UE 2024/2507 della Commissione del 26/09/2024 che ha modificato e rettificato il Reg. UE 2020/1201, e il Reg. UE 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto*" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 – *Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625*;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";
- Documenti Tecnici Ufficiali n. 50. Procedura operativa per l'esecuzione del trattamento di termoterapia contro gli organismi nocivi della vite;
- Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia*";
- Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. "*Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali*";
- Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i. "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia*";
- Determina dirigenziale n. 67 del 26/07/2022 "*Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia*" 2022 - Misure integrative dell'attività di sorveglianza";
- Determina dirigenziale n. 18 del 14/03/2024 "*Aggiornamento dell'area delimitata a Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53 ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201*".
- Determina dirigenziale n. 29 del 08/04/2024 "*Individuazione di focolaio di Xylella fastidiosa sottospecie multiplex ST26 in agro di Santeramo in Colle (BA) – Istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201*;
- Determina dirigenziale n. 48 del 03/05/2024 "*Reg. (UE) 2020/1201 – Disposizioni per l'applicazione degli artt. 18 e 23 del Reg. UE 2020/1201 "Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette"*.
- Determina dirigenziale n. 91 del 22/07/2024 "*Reg. (UE) 2020/1201 –Aggiornamento dell'area delimitata a "Xylella fastidiosa sottospecie -multiplex ST26- Santeramo in Colle", ai sensi del dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201*".
- Determina dirigenziale n. 92 del 22/07/2024" Reg. (UE) 2020/1201 –Istituzione area delimitata a "*Xylella fastidiosa sottospecie – Pauca ST53 - Bari*" ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201.
- Determina dirigenziale n. 93 del 23/07/2024" Reg. (UE) 2020/1201 – Istituzione delle aree delimitate: "*Xylella fastidiosa – sottospecie multiplex ST26 - Noicattaro e Triggiano*" e "*Xylella fastidiosa – sottospecie multiplex ST26 - Capurso*", ai sensi del dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201".
- Determina dirigenziale n. 94 del 24/07/2024" Reg. (UE) 2020/1201 – Aggiornamento dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa ST1*, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201".

- Determina dirigenziale n. 109 del 23/08/2024 "Reg. (UE) 2020/1201 – D.lgs 19/2021- Prescrizione di misure fitosanitarie per la movimentazione delle specie specificate a *Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa*, *Xylella fastidiosa sottospecie multiplex* e *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*".
- Determina dirigenziale n. 158 del 18/11/2024" Reg. (UE) 2020/1201 –Aggiornamento dell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa sottospecie – Pauca* ST53" ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201.
- Determina dirigenziale n. 198 del 18/12/2024 "Reg. (UE) 2020/1201 – Aggiornamento dell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa sottospecie -multiplex* ST26 - Santeramo in Colle " e istituzione dell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa sottospecie -multiplex* ST26 – Ginosa", ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 s.m.i.
- Determina dirigenziale n. 190 del 12/12/2024 " Affidamento del "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 - Determina a contrarre e impegno di spesa."
- Determina dirigenziale n. 45 del 26/03/2025 " Reg. UE 2020/1201 e s.m.i.- Approvazione delle "Procedure operative per la sorveglianza, il campionamento, le analisi diagnostiche e l'applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette nell'ambito del piano per il contrasto e il controllo di *Xylella fastidiosa*."
- Determina dirigenziale n. 59 del 14/04/2025 "Individuazione di focolaio di *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* in agro di Minervino delle Murge (BT) – Istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201".
- Determina dirigenziale n. 106 del 16/06/2025 "Reg. (UE) 2020/1201 – Aggiornamento dell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa sottospecie -multiplex* ST26 - Santeramo in Colle " e dell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa sottospecie -multiplex* ST26 – Ginosa", ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 s.m.i..".
- Determina dirigenziale n. 113 del 23/06/2025 "Individuazione di focolaio di *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* in agro di Bisceglie (BT)– Istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201".
- Determina dirigenziale n. 126 del 11/07/2025 "Individuazione di focolaio di *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* in agro di Modugno (BA)– Istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201".
- Determina dirigenziale n. 132 del 18/07/ 2025 " Reg. (UE) 2020/1201 – Aggiornamento dell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa sottospecie pauca – Modugno* (BA)", ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 s.m.i..".

3 Obiettivi

Obiettivo generale del piano è di anticipare l'evoluzione della malattia evitando di disperdere energie nelle aree dove ormai non è più possibile eradicare l'organismo nocivo. In particolare, la Regione Puglia si prefigge di:

- a. Eradicare l'organismo nocivo o contenerne la diffusione per tutelare le aree indenni regionali ed evitare che la malattia si diffonda nel resto del territorio dell'Unione Europea attraverso l'attuazione immediata delle misure fitosanitarie e il monitoraggio sistematico dei vettori nelle aree indenni;
- b. Definire il quadro epidemiologico su *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ceppo ST1 e *multiplex* ceppo ST26;
- c. Prevenire la diffusione dell'organismo nocivo mediante la riduzione della popolazione degli insetti vettori attraverso le lavorazioni del terreno e l'esecuzione di trattamenti con fitofarmaci;
- d. Realizzare la campagna di comunicazione e informazione.

4 Le azioni

- Sorveglianza in aree delimitate e in area indenne;
- Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta;
- Rimozione delle piante:
 - ✓ Misure di eradicazione;

- ✓ Misure di contenimento;
- Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee;
- Procedura di notifica ai proprietari;
- Sorveglianza fitosanitaria ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i;
- Monitoraggio dei vettori;
- Strategia di controllo dei vettori;
- Controlli ufficiali:
 - ✓ nei vivaia;
 - ✓ nel punto di controllo frontaliero;
 - ✓ sulla movimentazione delle specie specificate anche in porti e aeroporti;
 - ✓ sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo dei vettori;
- Comunicazione.

4.1 Sorveglianza in aree delimitate e in aree indenni

Le attuali aree delimitate istituite ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione sono:

- **"*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53"** costituita da:
 1. **Zona infetta che comprende l'intera provincia di Lecce, Brindisi, parte della provincia di Taranto e Bari**, con relativa zona infetta di cui all'Allegato III del Reg. 2020/1201, come modificata dal Reg. UE 2024/2507 in cui si attuano misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17 del Reg. UE 2020/1201 della larghezza di 2 km e zona cuscinetto adiacente alla succitata zona infetta della larghezza di 5 km.
 2. **Zona infetta in agro di Bari** in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201, e relativa zona cuscinetto adiacente alla succitata zona infetta in cui si attuano misure di eradicazione della larghezza di 2,5 km;
 3. **Zona infetta in agro di Minervino Murge** in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201, e relativa zona cuscinetto adiacente alla succitata zona infetta in cui si attuano misure di eradicazione della larghezza di 2,5 km.
 4. **Zona infetta in agro di Bisceglie** in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201, e relativa zona cuscinetto adiacente alla succitata zona infetta in cui si attuano misure di eradicazione della larghezza di 2,5 km.
 5. **Zona infetta in agro di Modugno** in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201, e relativa zona cuscinetto adiacente alla succitata zona infetta in cui si attuano misure di eradicazione della larghezza di 2,5 km.
- **"*Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1"** costituita da:
 1. **Zona infetta in agro di Bari, Capurso, Triggiano e Noicattaro (BA)**, in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201 e relativa zona cuscinetto della larghezza di almeno 2,5 km adiacente alla zona infetta;
- **"*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26"** costituita da:
 1. **Zona infetta in agro di Santeramo in Colle (BA)**, in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201 e relativa zona cuscinetto della larghezza di almeno 2,5 km adiacente alla zona infetta;
 2. **Zona infetta in agro di Ginosa (TA)**, in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201 e relativa zona cuscinetto della larghezza di almeno 2,5 km adiacente alla zona infetta (in corso di istituzione con specifica determina dirigenziale);

3. **Zona infetta in agro di Capurso (BA)**, in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201 e relativa zona cuscinetto della larghezza di almeno 2,5 km adiacente alla zona infetta;
4. **Zona infetta in agro di Noicattaro – Triggiano (BA)**, in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201 e relativa zona cuscinetto della larghezza di almeno 2,5 km adiacente alla zona infetta.

Figura 1 - Regione Puglia – Attuali aree delimitate




Figura 2 – Area delimitata a “Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa ST1”







Figura 3 – Aree delimitate per “*Xylella fastidiosa* – sottospecie *multiplex* ST26Figura 4 – Area delimitata a “*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 – Bari”


Nella presente mappa sono rappresentate le quattro aree delimitate per una visione di insieme.



La produzione e movimentazione dei materiali di propagazione vegetale da parte degli operatori professionali che ricadono nelle zone cuscinetto e nelle zone infette riportate nella Figura 5, non è consentita per le specie specificate relative alla sottospecie di *Xylella* interessata.

Inoltre, nelle aree delimitate che si sovrappongono (figura 5), non è consentita la movimentazione dei vegetali e dei materiali di propagazione vegetali di tutte le specie specificate alle diverse sottospecie di *Xylella fastidiosa* presenti.

Figura 5 – Sovrapposizione delle aree delimitate.



4.1.1 Programmazione attività di sorveglianza fitosanitaria

L'attività di sorveglianza è programmata sulla base delle "Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of *Xylella fastidiosa*" dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e delle conoscenze acquisite negli anni precedenti anche con la realizzazione delle attività di sorveglianza fitosanitaria in conformità con l'articolo 27 - *Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari* - del Reg. (UE) 2031/2016 e dell'articolo 2 - *Indagini relative all'organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri* - del Reg. (UE) 1201/2020.

In particolare, le indagini sono eseguite dall'Osservatorio e dai soggetti delegati ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e si svolgono in pieno campo, nei vivaî, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi considerati a rischio.

L'ampiezza della zona potenzialmente infetta da considerare intorno alla fonte di infezione, com'è noto, varia in funzione del tempo trascorso dall'ultima indagine di rilevamento e dalla velocità di diffusione della malattia (Gruppo EFSA PLH, 2019).

L'ampiezza delle aree potenzialmente infette è determinata considerando un'area larga 400 m intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nella campagna di monitoraggio dell'anno precedente (da 50 a 450 m). Tale area larga 400 metri è considerata ad alto rischio. Inoltre, la concomitanza di fattori quali:

- la presenza in Puglia di focolai di *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*, *multiplex* e *pauca*;
- la presenza di 3 sottospecie nell'attuale area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1";
- la presenza dello stesso genotipo di *Xylella fastidiosa* o *pauca* o *multiplex* nelle piante infette individuate nelle diverse aree delimitate;
- il ritrovamento di piante infette nella zona cuscinetto dell'area delimitata a *X. F. pauca* ST53;
- il ritrovamento di piante infette in agro di Minervino, Bisceglie e Modugno impone l'individuazione di ulteriori zone ad alto rischio e cioè:
 - la zona esterna, larga 1 km, a partire dal confine di ogni zona cuscinetto delle diverse aree delimitate;
 - le zone di area indenne intermedie alle diverse aree delimitate.

La dimensione del campione all'interno delle aree da sottoporre a sorveglianza è determinata applicando 2 livelli di rischio: Alto (valore 2) e Base (valore 1).

Nell'allocatione del campione sul territorio si tiene conto del numero delle piante infette individuate nella campagna di monitoraggio precedente, della loro distribuzione, della presenza di ferrovie e strade di grande percorrenza, di centri di passaggio o sosta di numerosi automezzi (stazioni di servizio, agriturismi, centri di rimessaggio), di vivaî.

Inoltre, nelle zone ad alto rischio innanzi citate, sulla base dell'uso del suolo ricavato dai fascicoli AGEA, dalle ortofoto, dalle specie specificate e dalle risultanze dei monitoraggi precedenti, la sorveglianza si effettua principalmente nelle superfici coltivate a: olivo, vite, mandorlo, ciliegio, altre prunoidee e macchia mediterranea. L'applicazione del Ribess+ prevede una metodologia ad uno step con la quale si definisce il numero di piante da campionare nell'area interessata.

Tabella 1 – Livelli di rischio attribuiti nelle aree oggetto di sorveglianza e relative superficie.

AREA	LIVELLO DI RISCHIO	TERRITORIO DI APPLICAZIONE	SUPERFICIE OLIVETI [HA]	SUPERFICIE VIGNETI [HA]	SUPERFICIE FRUTTETI [HA]	SUPERFICIE ALTRE AREE [HA]
Area Indenne	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area indenne di 1 km attorno alle aree delimitate <i>Xylella fastidiosa</i> sub. <i>multiplex</i> e <i>fastidiosa</i>	1932,08	934,69	155,52	843,42
	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Fascia di 1 km al confine con la zona cuscinetto <i>Xylella fastidiosa</i> sub. <i>Pauca</i>	1370,60	471,31	753,80	1295,54
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante territorio della area indenne	194.570,85	71.897,44	27.263,10	158913,97

Area delimitata pauca - Zona infetta in cui si attuano misure di contenimento	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2024	326,81	13,36	7,04	35,34
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante zona di contenimento	3949,98	676,40	746,09	2766,38
Area delimitata pauca - zona cuscinetto	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Fascia 400 m della zona cuscinetto al confine con la zona contenimento	1062,82	135,57	291,62	883,69
	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Fascia 400 m della zona cuscinetto oltre i buffer 50m nel comune di NOCI	0,20	0	0,27	4,13
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante territorio della zona cuscinetto	6894,39	1394,46	3044,49	5490,84
Area delimitata fastidiosa - Zona cuscinetto	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2024	569,53	308,94	6,51	0,75
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante territorio della zona cuscinetto	1084,08	1196,35	75,07	52,91
Area delimitata multiplex Capurso - Zona cuscinetto	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2024	25,92	10,57	0	0
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante territorio della zona cuscinetto	559,35	148,78	18,99	3,08
Area delimitata multiplex Noicattaro e Triggiano - Zona cuscinetto	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2024	119,02	50,89	8,88	0,96
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante territorio della zona cuscinetto	506,53	654,57	37,20	54,53
Area delimitata pauca Bari - Zona cuscinetto	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2024	49,66	3,00	5,43	0
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante territorio della zona cuscinetto	477,01	223,20	26,10	30,38
Area delimitata multiplex Santeramo in Colle - Zona cuscinetto	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2024	1328,39	19,53	138,08	474,10
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante territorio della zona cuscinetto	3010,31	110,47	367,69	2379,15
Area delimitata multiplex Ginosa - Zona cuscinetto	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2024	19,54	8,28	0,80	27,88
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante territorio della zona cuscinetto	316,56	84,19	38,09	327,87

Di seguito sono indicati per l'area indenne e per le attuali aree delimitate i livelli di rischio, i parametri utilizzati per lo schema di campionamento, il piano di indagine e il numero di piante da campionare.

Si prelevano campioni pool costituiti da 7 piante/ettaro per olivo e da 4 piante/ettaro per tutte le altre specie. In caso di presenza di piante sintomatiche si prelevano campioni singoli; in caso di impianti consociati si prelevano campioni pool dalla specie prevalente.

4.1.2 Area indenne

L'area indenne è sottoposta a sorveglianza applicando i seguenti valori di rischio:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nella zona esterna, larga 1 km, a partire dal confine di ogni zona cuscinetto delle diverse aree delimitate;
2. Rischio base – valore di rischio 1 nella restante zona indenne.

Tabella 2 – Parametri utilizzati per lo schema di campionamento, Piano di Indagine e numero di piante da campionare da prelevare.

		Olivi	Vigneti	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,95	0,95	0,95	0,9	0,99999
	Prevalenza	0,0005	0,0009	0,0009	0,007	0,0001
Popolazione Target nell'area delimitata	Numero di piante specificate	59.362.059	109.955.160	17.607.769	48.315.879	235.240.867
	Area a Rischio Alto	990.804	2.109.000	568.331	641.688	4.309.823
	Area a Rischio Base	58.371.255	107.846.160	17.039.438	47.674.191	230.931.044
	Incidenza sul totale					
	Area a Rischio Alto	0,016690863	0,019180546	0,032277301	0,0132811	0,016848242
	Area a Rischio basso	0,983309137	0,980819454	0,967722699	0,9867189	0,983151758
Unità Epidemiologica	Unità epidemiologica	Ettaro				
	Numero di ettari	197.873,53	73.303,44	28.172,43	161.052,93	460.402,33
	Area a Rischio Alto	3.302,68	1.406,00	909,33	2.138,96	7.756,97
	Area a Rischio Basso	194.570,85	71.897,44	27.263,10	158.913,97	452.645,36
	Piante per ettaro	300	1500	625	300	
Piano di indagine	Piante da campionare	8.302	4.625	4.683	454	18.064
	Area a Rischio Alto	2.765	1.541	1.560	151	6.017
	Area a Rischio basso	5.537	3.084	3.123	303	12.047

4.1.3 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53”-zona infetta in cui si attuano misure di contenimento

La zona di almeno 2 km è sottoposta a sorveglianza applicando i seguenti valori di rischio:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio dell’anno precedente;
2. Rischio base – valore di rischio 1 nella restante zona di contenimento.

Tabella 3 - Parametri utilizzati per lo schema di campionamento, Piano di Indagine nella zona infetta e numero di piante da campionare.

		Olivi	Vigneti	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,95	0,95	0,95	0,9	0,99999
	Prevalenza	0,0003	0,005	0,0007	0,005	0,0001
Popolazione Target nell’area delimitata	Numero di piante specificate	1.283.037	1.034.640	470.706	840.516	3.628.899
	Area a Rischio Alto	98.043	20.040	4.400	10.602	133.085
	Area a Rischio Base	1.184.994	1.014.600	466.306	829.914	3.495.814
	Incidenza sul totale					
	Area a Rischio Alto	0,076414788	0,019369056	0,009347656	0,01261368	0,044892858
	Area a Rischio basso	0,923585212	0,980630944	0,990652344	0,98738632	0,955107142
Unità Epidemiologica	Unità epidemiologica	Ettaro				
	Numero di ettari	4.276,79	689,76	753,13	2.801,72	8.521,40
	Area a Rischio Alto	326,81	13,36	7,04	35,34	382,55
	Area a Rischio Basso	3.949,98	676,40	746,09	2.766,38	8.138,85
	Piante per ettaro	300	1500	625	300	
Piano di indagine	Piante da campionare	14.546	831	5.689	634	21.700
	Area a Rischio Alto	4.789	276	1.767	210	7.042
	Area a Rischio basso	9.757	555	3.922	424	14.658

4.1.4 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53” – zona cuscinetto

Nella zona cuscinetto di almeno 5 km limitrofa alla zona infetta, si applicano i seguenti livelli di rischio:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m dal confine della zona cuscinetto dallo Jonio all’Adriatico;
2. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m attorno ad eventuali piante infette rilevate nell’anno precedente;
3. Rischio base – Valore di rischio 1 nella restante area.

Tabella 4 - Parametri utilizzati per lo schema di campionamento, Piano di Indagine e numero di piante da campionare.

		Olivi	Vigneti	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,95	0,95	0,95	0,9	0,99999
	Prevalenza	0,0003	0,005	0,0007	0,005	0,0001
Popolazione Target nell’area delimitata	Numero di piante specificate	2.387.223	2.295.045	2.085.238	1.913.598	8.681.104
	Area a Rischio Alto	318.906	203.355	182.431	266.346	971.038
	Area a Rischio Base	2.068.317	2.091.690	1.902.806	1.647.252	7.710.065
	Incidenza sul totale					
	Area a Rischio Alto	0,133588693	0,088606106	0,087487037	0,139185973	0,123853794
	Area a Rischio basso	0,866411307	0,911393894	0,912512963	0,860814027	0,876146206
Unità Epidemiologica	Unità epidemiologica	Ettaro				
	Numero di ettari	7.957,41	1.530,03	3.336,38	6.378,66	19.202,48
	Area a Rischio Alto	1.063,02	135,57	291,89	887,82	2.378,30
	Area a Rischio Basso	6.894,39	1.394,46	3.044,49	5.490,84	16.824,18
	Piante per ettaro	300	1500	625	300	
Piano di indagine	Piante da campionare	15.399	889	6.334	715	23.337
	Area a Rischio Alto	5.116	296	2.107	238	7.757
	Area a Rischio basso	10.283	593	4.227	477	15.580

4.1.5 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1”

Nella zona cuscinetto dell’area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1”, si applicano i seguenti livelli di rischio:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio dell’anno precedente;
2. Rischio base – Valore di rischio 1 nella restante area.

Tabella 5 - Parametri utilizzati per lo schema di campionamento, Piano di Indagine e numero di piante da campionare.

		Olivi	Vigneti	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,95	0,95	0,95	0,9	0,99999
	Prevalenza	0,01	0,0007	0,0009	0,005	0,001
Popolazione Target nell’area delimitata	Numero di piante specificate	496.083	2.257.935	50.988	16.098	2.821.104
	Area a Rischio Alto	170.859	463.410	4.069	225	638.563
	Area a Rischio Base	325.224	1.794.525	46.919	15.873	2.182.541
	Incidenza sul totale					
	Area a Rischio Alto	0,344416156	0,2052362	0,07979897	0,013976892	0,268880497
	Area a Rischio basso	0,655583844	0,7947638	0,92020103	0,986023108	0,731119503
Unità Epidemiologica	Unità epidemiologica	Ettaro				
	Numero di ettari	1.653,61	1.505,29	81,58	53,66	3.294,14
	Area a Rischio Alto	569,53	308,94	6,51	0,75	885,73
	Area a Rischio Basso	1.084,08	1.196,35	75,07	52,91	2.408,41
	Piante per ettaro	300	1500	625	300	
Piano di indagine	Piante da campionare	549	7.835	4.639	603	13.626
	Area a Rischio Alto	183	2.612	1.425	180	4.400
	Area a Rischio basso	366	5.223	3.214	423	9.226

4.1.6 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 – Capurso”

Nella zona cuscinetto dell’area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 – Capurso”, si applicano i seguenti livelli di rischio:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio dell’anno precedente;
2. Rischio base – Valore di rischio 1 nella restante area.

Tabella 6 - Parametri utilizzati per lo schema di campionamento, Piano di Indagine e numero di piante da campionare

		Olivi	Vigneti	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,95	0,95	0,95	0,9	0,99999
	Prevalenza	0,007	0,03	0,003	0,05	0,003
Popolazione Target nell’area delimitata	Numero di piante specificate	175.581	239.025	11.869	924	427.399
	Area a Rischio Alto	7.776	15.855	0	0	23.631
	Area a Rischio Base	167.805	223.170	11.869	924	403.768
	Incidenza sul totale					
	Area a Rischio Alto	0,044287252	0,066331974	0	0	0,047594204
	Area a Rischio basso	0,955712748	0,933668026	1	1	0,952405796
Unità	Unità epidemiologica	Ettaro				

Epidemiologica	Numero di ettari	585,27	159,35	18,99	3,08	766,69
	Area a Rischio Alto	25,92	10,57	0,00	0,00	36,49
	Area a Rischio Basso	559,35	148,78	18,99	3,08	730,20
	Piante per ettaro	300	1500	625	300	
Piano di indagine	Piante da campionare	608	145	1.722	81	2.556
	Area a Rischio Alto	202	48	0	0	250
	Area a Rischio basso	406	97	1.722	81	2.306

4.1.7 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 – Triggiano e Noicattaro”

Nella zona cuscinetto dell’area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 – Triggiano e Noicattaro”, si applicano i seguenti livelli di rischio:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio dell’anno precedente;
2. Rischio base – Valore di rischio 1 nella restante area.

Tabella 7 - Parametri utilizzati per lo schema di campionamento, Piano di Indagine e numero di piante da campionare

		Olivi	Vigneti	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,95	0,95	0,95	0,9	0,99999
	Prevalenza	0,007	0,02	0,003	0,05	0,003
Popolazione Target nell’area delimitata	Numero di piante specificate	187.665	1.058.190	28.800	16.647	1.291.302
	Area a Rischio Alto	35.706	76.335	5.550	288	117.879
	Area a Rischio Base	151.959	981.855	23.250	16.359	1.173.423
	Incidenza sul totale					
	Area a Rischio Alto	0,190264567	0,072137329	0,192708333	0,017300414	0,125472923
	Area a Rischio basso	0,809735433	0,927862671	0,807291667	0,982699586	0,874527077
Unità Epidemiologica	Unità epidemiologica	Ettaro				
	Numero di ettari	625,55	705,46	46,08	55,49	1.432,58
	Area a Rischio Alto	119,02	50,89	8,88	0,96	179,75
	Area a Rischio Basso	506,53	654,57	37,20	54,53	1.252,83
	Piante per ettaro	300	1500	625	300	
Piano di indagine	Piante da campionare	693	219	1.603	63	2.578
	Area a Rischio Alto	231	73	525	21	850
	Area a Rischio basso	462	146	1.078	42	1.728

4.1.8 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53- Bari”

Nella zona cuscinetto dell’area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 - Bari”, si applicano i seguenti livelli di rischio:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio dell’anno precedente;
2. Rischio base – Valore di rischio 1 nella restante area.

Tabella 8 - Parametri utilizzati per lo schema di campionamento, Piano di Indagine e numero di piante da campionare

		Olivi	Vigneti	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,95	0,95	0,95	0,9	0,99999
	Prevalenza	0,001	0,03	0,005	0,05	0,001
Popolazione Target nell'area delimitata	Numero di piante specificate	158.001	339.300	19.706	9.114	526.121
	Area a Rischio Alto	14.898	4.500	3.394	0	22.792
	Area a Rischio Base	143.103	334.800	16.313	9.114	503.330
	Incidenza sul totale					
	Area a Rischio Alto	0,094290542	0,013262599	0,172216936	0	0,071295319
	Area a Rischio basso	0,905709458	0,986737401	0,827783064	1	0,928704681
Unità Epidemiologica	Unità epidemiologica	Ettaro				
	Numero di ettari	526,67	226,20	31,53	30,38	814,78
	Area a Rischio Alto	49,66	3,00	5,43	0,00	58,09
	Area a Rischio Basso	477,01	223,20	26,10	30,38	756,69
	Piante per ettaro	300	1500	625	300	
Piano di indagine	Piante da campionare	4.420	138	938	83	5.579
	Area a Rischio Alto	1.462	46	310	0	1.818
	Area a Rischio basso	2.958	92	628	83	3.761

4.1.9 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26- Santeramo in Colle”

Nella zona cuscinetto dell'area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 – Santeramo in Colle”, si applicano i seguenti livelli di rischio:

3. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell'area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio dell'anno precedente;
4. Rischio base – Valore di rischio 1 nella restante area.

Tabella 9 - Parametri utilizzati per lo schema di campionamento, Piano di Indagine e numero di piante da campionare

		Olivi	Vigneti	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,95	0,95	0,95	0,9	0,99999
	Prevalenza	0,003	0,02	0,002	0,007	0,001
Popolazione Target nell'area delimitata	Numero di piante specificate	1.301.610	195.000	316.106	855.975	2.668.691
	Area a Rischio Alto	398.517	29.295	86.300	142.230	656.342
	Area a Rischio Base	903.093	165.705	229.806	713.745	2.012.349
	Incidenza sul totale					
	Area a Rischio Alto	0,306172356	0,150230769	0,273009471	0,166161395	0,250404971
	Area a Rischio basso	0,693827644	0,849769231	0,726990529	0,833838605	0,749595029
Unità Epidemiologica	Unità epidemiologica	Ettaro				
	Numero di ettari	4.338,70	130,00	505,77	2.853,25	7.827,72
	Area a Rischio Alto	1.328,39	19,53	138,08	474,10	1.960,10
	Area a Rischio Basso	3.010,31	110,47	367,69	2.379,15	5.867,62
	Piante per ettaro	300	1500	625	300	
Piano di	Piante da campionare	1.777	234	2.595	523	5.129

indagine	Area a Rischio Alto	592	78	865	174	1.709
	Area a Rischio basso	1.185	156	1.730	349	3.420

4.1.10 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26- Ginosa”

Nella zona cuscinetto dell’area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 – Ginosa”, si applicano i seguenti livelli di rischio:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio dell’anno precedente;
2. Rischio base – Valore di rischio 1 nella restante area.

Tabella 10 - Parametri utilizzati per lo schema di campionamento, Piano di Indagine e numero di piante da campionare

		Olivi	Vigneti	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,95	0,95	0,95	0,9	0,99999
	Prevalenza	0,007	0,03	0,002	0,04	0,003
Popolazione Target nell’area delimitata	Numero di piante specificate	100.830	138.705	24.306	106.725	370.566
	Area a Rischio Alto	5.862	12.420	500	8.364	27.146
	Area a Rischio Base	94.968	126.285	23.806	98.361	343.420
	Incidenza sul totale					
	Area a Rischio Alto	0,058137459	0,089542554	0,020570841	0,078369642	0,068633763
	Area a Rischio basso	0,941862541	0,910457446	0,979429159	0,921630358	0,931366237
Unità Epidemiologica	Unità epidemiologica	Ettaro				
	Numero di ettari	336,10	92,47	38,89	355,75	823,21
	Area a Rischio Alto	19,54	8,28	0,80	27,88	56,50
	Area a Rischio Basso	316,56	84,19	38,09	327,87	766,71
	Piante per ettaro	300	1500	625	300	
Piano di indagine	Piante da campionare	613	148	1.837	84	2.682
	Area a Rischio Alto	202	49	480	28	759
	Area a Rischio basso	411	99	1.357	56	1.923

4.2 Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta

4.2.1 Area indenne/cuscinetto

A seguito del rinvenimento di piante positive a *Xylella fastidiosa* nelle aree indenni/cuscinetto si applicano le misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201 e si procede come segue:

1. in una prima area del raggio di 50 m attorno alla pianta infetta si estirpano tutte le piante delle specie specificate alla specifica sottospecie **con priorità per le piante infette**. Per quanto attiene gli olivi secolari ufficialmente riconosciuti e risultati non infetti, si applica la deroga prevista dal comma 3 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201. Per gli olivi con caratteristiche di monumentalità ma non riconosciuti ufficialmente, se risultati negativi all’analisi molecolare si comunicano alla Commissione degli olivi monumentali. Solo se la Commissione li riconosce ufficialmente come olivi monumentali non si procede alla loro estirpazione.
2. nell’area di larghezza pari a 400 m attorno all’area infetta, tutti gli ettari con specie specificate alla sottospecie rinvenuta, sono sottoposti a sorveglianza.
3. Per ritrovamenti in area indenne, successivamente alla sorveglianza nei 400 m, al fine di definire con certezza l’ampiezza dell’area delimitata, si procede andando a sottoporre a sorveglianza tutti gli ettari con

specie specificate alla sottospecie rinvenuta, partendo dai confini della zona cuscinetto verso la zona infetta. In caso di individuazione di nuovi positivi il processo viene ripetuto in maniera ricorsiva, fino a stabilire l'ampiezza dell'area delimitata. Una volta definiti i confini dell'area delimitata, nella successiva campagna di monitoraggio vengono stabiliti i livelli di rischio e si procede con il campionamento su base statistica.

4.2.2 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 “Zona in cui si applicano misure di contenimento”

A seguito di rinvenimento di piante positive a *Xylella fastidiosa* nella zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17 del Reg. UE 2020/1201, si procede come segue:

- nel raggio di 50 m attorno alla pianta infetta, si campiono e si analizzano tutte le specie specificate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ad eccezione di agrumi, pesco, albicocco e susino, in quanto non suscettibili al genotipo ST53.

4.3 Rimozione delle piante

4.3.1 Misure di eradicazione

Nelle zone infette delle attuali aree delimitate, si procede all'applicazione delle misure di eradicazione così come previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in relazione alla sottospecie presente e con la distruzione *in situ* delle piante estirpate.

Si procede con **priorità ad estirpare le piante infette** e, successivamente, le piante specificate ricadenti nella zona infetta.

Per gli olivi monumentali ufficialmente riconosciuti come piante di valore storico e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, si applica la deroga prevista dal comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201. Per gli olivi con caratteristiche di monumentalità ma non riconosciuti ufficialmente, se risultati negativi all'analisi molecolare si comunicano alla Commissione degli olivi monumentali. Solo se la Commissione li riconosce ufficialmente come olivi monumentali non si procede alla loro estirpazione.

4.3.2 Area delimitata “*Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*”

Per quanto attiene le zone infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*, per la vite, su base volontaria si possono applicare misure di eradicazione più stringenti rispetto a quelle di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201, al fine di contrastare con efficacia la diffusione di *Xylella fastidiosa fastidiosa*, consentendo ai proprietari/conducenti di vigneti, compresi nei provvedimenti ingiuntivi dell'Osservatorio fitosanitario, l'estirpazione delle superfici vitate ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta a condizione che la continuità di un vigneto sia rispettata con il soddisfacimento di entrambi i seguenti requisiti:

- assenza di capezzagne;
- struttura del vigneto integra e senza interruzioni.

Le superfici vitate estirpate di cui al punto precedente sono oggetto di indennizzo, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 15/07/2024 come integrata e modificata dalla D.G.R. n. 903 del 26/06/2025 e nei limiti delle risorse disponibili

E' vietato l'impianto di *Vitis* spp, ai sensi dell'18 del Reg. (UE) 2020/1201, nelle zone infette dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* fino alla revoca della medesima area, in applicazione degli artt. 5 e 6 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i e per il principio di precauzione., anche nelle aree in cui è stata eseguita l'estirpazione volontaria di vigneti ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta dell'area delimitata sopra citata fino alla revoca della medesima area.

L'EFSA, nel *pest report* sui parassiti da quarantena del 3 febbraio 2025, ha considerato ad alta suscettibilità a *X.f. subsp. multiplex* e *fastidiosa*:

- i mandorleti non intensivi, senza irrigazione, fertilizzazione appropriata e controllo del vettore,
- i mandorli marginali o abbandonati,

pertanto per il principio di precauzione, avendo verificato che nell'area delimitata "*Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*" i mandorli sono la specie più infetta, i mandorli marginali o abbandonati ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta saranno estirpati da ARIF e non saranno oggetto di indennizzo.

Prima delle estirpazioni si effettuano trattamenti chimici contro il vettore nell'area interessata, per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato.

I trattamenti non si effettuano nel periodo novembre – marzo in quanto non necessari, salvo dall'attività di monitoraggio dei vettori dovesse risultare ancora la presenza di adulti sulle piante arboree.

Le altre misure di eradicazione di cui agli articoli 8-10 del Reg. (UE) 2020/1201 sono descritte in specifici paragrafi.

4.3.3 Misure di contenimento

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 2020/1201, l'Osservatorio dispone la rimozione di tutte le piante risultate infette dall'organismo nocivo in base agli esiti dell'attività di sorveglianza. Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo l'identificazione ufficiale della presenza dell'organismo nocivo o, se l'organismo nocivo è rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva. Prima delle estirpazioni si effettuano trattamenti chimici contro il vettore nell'area interessata, per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato. I trattamenti non si effettuano nel periodo novembre – marzo in quanto non necessari, salvo dall'attività di monitoraggio dei vettori dovesse risultare ancora la presenza di adulti sulle piante arboree.

Le altre misure di contenimento di cui agli articoli 14 e 15 del Reg. (UE) 2020/1201 sono descritte in specifici paragrafi.

4.3.4 Distruzione delle piante

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i., le piante e le parti di piante rimosse devono essere distrutte in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta.

La legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, ai sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere movimentata.

Nel caso di piante per le quali, a causa della loro particolare allocazione non sia possibile procedere all'estirpazione con l'intero apparato radicale, si può limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame previa autorizzazione dell'Osservatorio. L'apparato radicale di tali piante deve essere devitalizzato con un adeguato trattamento fitosanitario per evitare l'emissione di germogli.

4.3.5 Movimentazione della legna

La legna proveniente dalle zone infette pur non rappresentando una fonte di inoculo, deve essere movimentata con la seguente modalità.

La ditta che acquista e movimenta legna o cippato dall'area infetta all'area indenne, deve obbligatoriamente comunicare all'Osservatorio e al Comando regionale dei Carabinieri forestali le seguenti informazioni:

- comune di origine della legna
- comune di destinazione della legna
- quantità
- targa dell'automezzo di trasporto della legna
- indicazione del porto di partenza in caso di trasporto su nave.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, il carico legnoso o cippato deve viaggiare coperto con teloni al fine di evitare il trasporto passivo di adulti del vettore.

Il Comando dei Carabinieri Forestali effettua controlli a campione lungo le strade in uscita dalle aree infette.

In caso di imbarco, l'Osservatorio con le Autorità portuali attiva un controllo e in caso di presenza di legna/cippato con vegetazione fogliare, il camion viene respinto.

4.4. Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee

L'Osservatorio inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica le informazioni circa il ritrovamento ufficiale di piante infette di *Xylella fastidiosa* in zona indenne/cuscinetto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 19/2021 e aggiorna periodicamente le notifiche già inserite.

L'Osservatorio inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica le informazioni circa il ritrovamento ufficiale di vettori infetti da *Xylella fastidiosa* in zona indenne/cuscinetto senza procedere alla delimitazione dell'area.

4.5 Procedura di notifica ai proprietari

La procedura per l'identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica del provvedimento ingiuntivo e per l'accesso alle proprietà private prevede le fasi seguenti:

- a. InnovaPuglia S.p.A., a seguito del risultato delle analisi di laboratorio, comunica all'Osservatorio i dati catastali degli appezzamenti oggetto di applicazione di misure di eradicazione/contenimento, le generalità dei relativi proprietari e le ortofoto da allegare alle determinazioni di prescrizione di abbattimento entro 7 giorni lavorativi;
- b. l'Osservatorio emana i provvedimenti ingiuntivi per l'applicazione delle misure di eradicazione/contenimento;
- c. i provvedimenti sono notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza ossia nel comune dell'area delimitata ove sono ubicati i terreni in cui si applicano le misure di eradicazione o di contenimento; tale periodo si giustifica considerando l'esigenza di contemperare il pubblico interesse relativo alla trasparenza e alla pubblicità degli atti amministrativi con l'esigenza di dare applicazione immediata alle misure fitosanitarie. Il provvedimento ingiuntivo è notificato con pec ad ARIF e alla Prefettura competente per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Sito www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it.
- d. Le amministrazioni comunali devono attivarsi per notificare, ove possibile, ai singoli proprietari l'atto di prescrizione di misure di eradicazione/contenimento;
- e. il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (per eventuale supporto si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031);
- f. nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione;
- g. nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
- h. se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
- i. nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di

estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021.

Le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti/assistenti fitosanitari.

Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da Assistenti fitosanitari dell'ARIF.

4.6 Indennizzi

Con DGR 994 del 15/07/2024 integrata e modificata con la DGR 903/2025 è stato istituito il regime di aiuto per sostenere per le imprese che adempiono alla distruzione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, su base volontaria, in seguito ad ingiunzione di abbattimento e degli operatori professionali che, a seguito delle nuove delimitazioni, ricadono in aree delimitate e distruggono volontariamente le specie specificate di cui è stato disposto il blocco della movimentazione e sono stati approvati i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi.

Per la gestione di tale regime di aiuti, l'Osservatorio ha la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessa alla gestione degli indennizzi agli operatori professionali registrati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, mentre ARIF ha la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione degli indennizzi ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo.

4.7 Sorveglianza fitosanitaria ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i.

Il Consiglio regionale della Regione Puglia, con la legge regionale 29 marzo 2017 n. 4 e s.m.i. "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*", ha espresso una forte volontà di attuare le misure fitosanitarie necessarie per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* tutelando l'inestimabile patrimonio naturale costituito dagli ulivi monumentali. L'Osservatorio, in coerenza con la citata legge regionale ed in aggiunta alla sorveglianza fitosanitaria programmata in applicazione del Reg. (UE) 2020/1201, sorveglia anche la piana degli ulivi monumentali di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. I provvedimenti dirigenziali con l'indicazione delle piante infette saranno notificati ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio del comune. I proprietari potranno eseguire l'abbattimento ovvero, in alternativa, l'adozione di misure fitosanitarie consistenti nella capitozzatura delle branche principali e nell'innesto di cultivar resistenti.

In caso di abbattimento di una pianta secolare censita, il proprietario è tenuto a comunicare alla Sezione ambiente servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it il numero di etichetta della pianta abbattuta.

L'applicazione delle misure di lotta al vettore nell'agro dei comuni della Piana degli ulivi secolari è obbligatoria.

4.8 Monitoraggio dei vettori

L'ARIF, con il coordinamento dell'Osservatorio e il supporto delle istituzioni scientifiche regionali, monitora in siti "*sentinella*" distribuiti nell'intero territorio regionale la presenza, la densità di popolazione, l'evoluzione degli stadi di sviluppo e la positività a *Xylella fastidiosa* degli insetti vettori con particolare attenzione al *Philaenus spumarius*, al fine di:

- impostare una strategia di controllo dei vettori;
- valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie adottate;
- ridurre il rischio e la probabilità di diffusione dell'organismo nocivo.

I siti sono selezionati, sia nelle aree delimitate che nelle aree indenni, in areali omogenei per caratteristiche altimetriche, climatiche ed ecologiche rappresentativi del territorio regionale in riferimento ai seguenti fattori:

- siti incolti;
- appezzamenti in regime di agricoltura biologica;
- appezzamenti in regime di integrato;
- siti limitrofi alle zone infette in cui si applicano misure di eradicazione;

- siti limitrofi alle strade di grande percorrenza e ferrovie che collegano le zone infette al rimanente territorio regionale;
- siti limitrofi ai vivai;
- siti limitrofi alle regioni confinanti.

Il monitoraggio ha inizio nella metà di marzo e prosegue sino a fine ottobre di ciascun anno.

L'Osservatorio attraverso il sito istituzionale www.emergenzaxylella.it, pubblica i dati del monitoraggio e attraverso atti dirigenziali/circolari fornisce informazioni dettagliate sul periodo di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree omogenee per caratteristiche altimetriche, climatiche ed ecologiche.

Le azioni di contrasto al vettore sono adottate anche nell'intero agro dei comuni siti in area indenne in cui dalle analisi di laboratorio si riscontrano insetti vettori infetti da *Xylella fastidiosa*.

La metodologia per il campionamento dei siti di monitoraggio e le modalità di intervento sono elaborate dall'Osservatorio in collaborazione con le istituzioni scientifiche.

4.8.1 Strategia di controllo dei vettori

Una strategia di controllo efficace richiede specifici investimenti in ricerca e trasferimento delle innovazioni che consentano di evitare il contatto tra l'insetto vettore e la pianta onde evitare sia l'acquisizione del batterio che la sua trasmissione.

Le attuali conoscenze sui vettori, sono principalmente incentrate sull'agrosistema oliveto e sulla presenza della *X.f.* sottospecie *pauca*, mentre sono ancora poche le informazioni relative alle potenziali associazioni che vettori e batterio potrebbero instaurare in altri patosistemi oltre a quelli strettamente olivicoli e con altre sottospecie. Inoltre, sono ancora parziali gli studi per individuare strumenti alternativi di controllo dei vettori, coerenti con i principi dell'agricoltura sostenibile e della salvaguardia della biodiversità.

L'attuale strategia di controllo rivolta ai vettori prevede azioni mirate sia al contenimento delle forme giovanili che degli individui adulti mediante l'adozione di interventi meccanici e interventi chimici.

Le misure fitosanitarie di seguito esposte riguardano *P. spumarius*, il vettore più efficace nella trasmissione del batterio in Puglia.

4.8.2 Misure fitosanitarie contro le forme giovanili

L'adozione annuale nel territorio regionale di pratiche agronomiche per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori è, allo stato attuale delle conoscenze, una pratica utile e necessaria per limitare la densità di popolazione di insetti vettori e di conseguenza la diffusione dell'organismo nocivo. Le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature) nel periodo primaverile, eliminando le piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale, contribuiscono a ridurre la popolazione del vettore.

Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.

Occorre intervenire prima che l'insetto raggiunga il picco del IV stadio giovanile. Nel periodo primaverile, per aree omogenee, le lavorazioni superficiali dovranno essere eseguite tenendo conto del ciclo del vettore, delle condizioni pedoclimatiche e di eventuali specificità correlate alla sottospecie di *Xylella* presente.

Le informazioni, dettagliate per l'esecuzione delle lavorazioni meccaniche, sono fornite attraverso il sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

L'applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore è obbligatoria nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti anche parzialmente nelle aree delimitate e nei comuni ricadenti nella Piana degli olivi secolari.

Considerato che le aree delimitate possono essere modificate nel tempo a seguito dei risultati dell'attività di sorveglianza, l'Osservatorio può disporre l'applicazione obbligatoria di tali misure anche in altri comuni mediante specifici atti dirigenziali/circolari che sono pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Le lavorazioni sono fortemente consigliate nel restante territorio regionale.

Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:

- ✓ proprietari/conducenti di terreni agricoli;

- ✓ proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.

La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:

- aree protette definite ai sensi della legge 394/91, ad eccezione dei terreni agricoli ivi presenti (oliveti, frutteti, vigneti);
- boschi;
- pinete;
- giardini privati.

Per quanto attiene i terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre prunoidee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate nell'area sottostante le suddette piante.

I soggetti pubblici possono delegare l'esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

L'applicazione obbligatoria delle lavorazioni del terreno disposte per motivi fitosanitari dall'Osservatorio, è in deroga al rispetto dell'obbligo dell'inerbimento per le aziende che aderiscono all'ecoschema 3.

L'Osservatorio promuove l'attuazione della misura fitosanitaria descritta con spot e video trasmessi sulle reti televisive locali oltre a specifici seminari e riunioni sia con i soggetti pubblici che con i soggetti privati coinvolti e le loro rappresentanze.

Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie viene realizzato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.

4.8.3 Misure fitosanitarie contro gli adulti

Per limitare quanto più possibile la diffusione di *X. fastidiosa* attraverso il vettore, le azioni di contrasto devono essere rivolte oltre che agli stadi giovanili anche nei confronti degli adulti.

Il monitoraggio degli individui adulti ha lo scopo anche di identificare il periodo in cui essi si muovono dalla vegetazione erbacea verso le chiome delle piante dove possono potenzialmente acquisire il batterio e contribuire alla sua successiva diffusione.

Per questa ragione è opportuno che i trattamenti per il controllo degli adulti siano effettuati prima che i vettori possano aver acquisito il batterio al fine di ridurre quanto più possibile la popolazione di insetti che diviene potenzialmente infettiva.

Il numero e il periodo dell'esecuzione dell'intervento dipendono dall'andamento della popolazione adulta dell'insetto che a sua volta è influenzato dall'andamento climatico e dall'altimetria della zona.

Le indicazioni del periodo di esecuzione dei trattamenti obbligatori per aree omogenee sono emanate dall'Osservatorio attraverso atti dirigenziali/circolari pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it e da ARIF.

I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati con gli insetticidi autorizzati sulla specie e per il controllo dei vettori di *Xylella fastidiosa* avendo cura di rispettare quanto prescritto in etichetta.

L'osservatorio con specifici atti dirigenziali/circolari comunica le sostanze attive autorizzate e quelle autorizzate in via eccezionale anche per le aziende in regime di agricoltura biologica, dandone immediata informazione sul sito www.emergenzaxylella.it, alle associazioni di categoria e organizzazioni professionali, affinché ne diano ampia diffusione.

I predetti trattamenti fitosanitari sono obbligatori nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate in cui si applicano misure di eradicazione o misure di contenimento e nei comuni ricadenti nella Piana degli olivi secolari.

L'Osservatorio con specifici atti dirigenziali/circolari dispone ulteriori misure fitosanitarie obbligatorie, se necessarie.

I trattamenti non vanno eseguiti:

- su piante di olivo, mandorlo, ciliegio, vite, completamente secche;

- in aree verdi (parchi, giardini);
- in aree urbane;
- in boschi e pinete.

Si ribadisce che i trattamenti insetticidi contro i vettori devono essere eseguiti anche sulle piante soggette ad estirpazione, di cui agli articoli 7 -13 del Reg. (UE) 2020/1201, ad eccezione del periodo novembre – marzo in quanto non necessari.

Il controllo finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie contro gli adulti è realizzato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali ed è rivolto alle aziende agricole censite tramite fascicolo aziendale detenuto da AGEA che hanno superfici investite a: olivo, mandorlo, ciliegio, vite.

Il trattamento fitosanitario deve essere eseguito dai soggetti abilitati di cui al D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150.

Il titolare di un'azienda (con abilitazione all'acquisto ed utilizzo) può utilizzare il prodotto fitosanitario acquistato da altri, per conto degli stessi. L'utilizzo è normato dall'art. 2139 del codice civile "scambio di manodopera", il quale prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi".

Quale ulteriore misura di contrasto al vettore è consigliato, inoltre, intervenire con la spollonatura nel periodo estivo per eliminare parti delle piante particolarmente attrattive per i vettori ed eseguire, con cadenza almeno biennale, la potatura delle piante arboree ospiti al fine di ridurre la vegetazione appetibile per il vettore oltre che per creare un microclima sfavorevole al suo sviluppo.

Piano di controllo del vettore

Periodo d'intervento	Azione	Prescrizione	Territorio
Annuale	Potatura - spollonatura	Consigliata	Intero territorio regionale
Indicazioni precise sul momento ottimale per l'esecuzione della lavorazione sono fornite attraverso il sito istituzionale www.emergenzaxylella.it	N. 1 lavorazione superficiale del terreno	Obbligatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti anche parzialmente nelle aree delimitate a <i>Xylella fastidiosa</i>, e indicati espressamente nelle circolari. • Nell'intero agro comunale di altri comuni siti in area indenne, su disposizione dell'Osservatorio.
Indicazioni precise sul momento ottimale per l'esecuzione del trattamento sono fornite attraverso il sito istituzionale www.emergenzaxylella.it	N. trattamenti fitosanitari da definire in base ai risultati del monitoraggio	Obbligatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate a qualsiasi sottospecie di <i>Xylella fastidiosa</i>, e indicati espressamente nelle circolari. • Nell'intero agro comunale dei comuni siti in area indenne in cui sono rilevati vettori infetti.
		Fortemente consigliata	<ul style="list-style-type: none"> • Area indenne • Area infetta "<i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i> ST53".

Considerato che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altri contesti può avvenire anche in modo passivo, attraverso indumenti o parti del corpo delle persone e con gli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, è raccomandabile:

- assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sui mezzi di trasporto;
- evitare il parcheggio e la sosta di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto in campi o aree ospitanti specie ospiti del batterio e/o dei vettori;
- prediligere, per la realizzazione di giardini ed aree destinate a parcheggio ed altre aree frequentate da veicoli ed altri mezzi di trasporto nelle aree indenni e nelle zone cuscinetto, specie vegetali non specificate alla sottospecie di *Xylella fastidiosa*;

- d. provvedere alla copertura/chiusura con teloni degli automezzi adibiti al trasporto di prodotti agricoli oppure della legna proveniente dal taglio di piante infette, durante la movimentazione in zona infetta, il trasporto da zona infetta ad area indenne deve avvenire seguendo le indicazioni innanzi citate al paragrafo 4.3.4..

4.9 Divieto di impianto specie specificate

Il divieto di impianto di specie specificate di cui all'articolo 18 del Reg. UE Reg. (UE) 2020/1201 sm.i. riguarda i nuovi impianti produttivi. Il divieto di impianto di che trattasi non si applica nel caso di spostamento di specie specificate, nell'ambito della medesima area fitosanitaria, per motivi di pubblica utilità e/o per interventi di miglioramento fondiario in quanto il rischio fitosanitario resta inalterato.

Nella zona infetta dell'area delimitata "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53", ad eccezione della zona dove si applicano misure di contenimento, è autorizzato l'impianto di:

- olivo, varietà: Leccino, Lecciana, Leccio del Corno e Favolosa (FS17), in quanto risultate resistenti/tolleranti a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
- agrumi in quanto risultati immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
- pesco, susino e albicocco in quanto risultati immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
- mandorlo e ciliegio in quanto risultati a bassa suscettibilità a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
- rosmarino (*Salvia rosmarinus*), cisto (*Cistus*), mirto (*Myrtus communis*), alaterno (*Rhamnus alaternus*), alloro (*Laurus nobilis*), fillirea (*Phillyrea latifolia*), geranio (*Pelargonium*), in quanto anche se risultate suscettibili presentano una bassa frequenza di infezione.

4.10 Controlli ufficiali

L'Osservatorio assicura l'esecuzione dei controlli ufficiali nei vivai, nei punti di ingresso, sulla movimentazione delle specie specificate, sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo dei vettori e sulle altre disposizioni emanate.

4.10.1 Controlli ufficiali nei vivai

L'Osservatorio effettua, ai sensi dell'articolo 92 del Reg. (UE) 2016/2031, ispezioni presso gli operatori professionali autorizzati almeno una volta l'anno e, se del caso, campionamenti e prove per verificarne l'osservanza dell'articolo 83, paragrafi 1, 2, 4 e 5 (Contenuto e formato del passaporto), dell'articolo 87 (Esami per i passaporti delle piante), dell'articolo 88 (Apposizione dei passaporti delle piante), dell'articolo 89, paragrafo 1 (Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante), dell'articolo 90 (Obblighi degli operatori autorizzati) o dell'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 (Sostituzione di un passaporto delle piante). Il controllo specifico per *Xylella fastidiosa*, sia nell'area indenne che nelle aree delimitate, rientra nell'attività di controllo ordinario dell'Osservatorio.

Nell'area indenne il controllo è finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 per lo spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione. Per le piante da impianto, escluse le sementi, di: *Coffea* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel., *Lavandula latifolia* Medik., *Lavandula stoechas* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb e *Salvia rosmarinus* Spenn, è previsto un controllo rafforzato prima dello spostamento all'interno dell'Unione in quanto considerate maggiormente sensibili alle diverse sottospecie europee di *Xylella fastidiosa*.

Le procedure operative utilizzate sono definite nella nota tecnica elaborata dal Ministero per le politiche agricole e forestali e approvate nella seduta del Comitato fitosanitario nazionale del 28 gennaio 2025 "Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 e ss.mm.ii. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*".

Nelle zone infette delle aree delimitate il controllo è finalizzato alla verifica dell'eventuale presenza di specie specificate e, se del caso, l'Osservatorio ne dispone il blocco della movimentazione, ad eccezione delle specie autorizzate con specifico provvedimento dirigenziale.

Il blocco della movimentazione delle specie specificate viene disposto anche in caso di rilevazione di tali specie nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita ubicati nelle zone infette.

L'Osservatorio autorizza i siti di produzione per lo spostamento di piante specificate coltivate in area delimitata al di fuori della medesima area ai sensi dell'articolo 24 del Reg. (UE) 2020/1201 (Determina dirigenziale n. 21/2021) e cioè quando sono verificate le seguenti condizioni:

- a. è registrato conformemente all'articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031;
- b. è stato autorizzato dall'autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
- c. è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.

4.10.2 Controlli ufficiali nei vivai viticoli

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente sulla produzione e movimentazione del materiale di propagazione ai sensi del D.lgs 16/2021 e tenuto conto della presenza nel territorio regionale di *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*, lo spostamento di materiale di propagazione viticolo dall'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1" non è autorizzato. Pertanto, i **campi di piante madri portamarze (PMM) e portainnesti (PMP) devono essere ubicati in areali indenni da *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1.**

Le attività vivaistiche viticole sono autorizzate in aree indenni a *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1.

4.10.3 Controlli ufficiali nel posto di controllo frontaliero (Porto di Bari) e porti e aeroporti

L'Osservatorio assicura lo svolgimento dei controlli nel posto di controllo frontaliero e in altri porti e aeroporti.

I controlli sono documentali, di identità e fisici di cui all'articolo 54 del Regolamento (UE) 2017/625.

L'attività viene svolta dalle Autorità portuale e aeroportuale previa formazione del personale a cura dell'Osservatorio.

4.10.4 Movimentazione delle specie specificate

L'Osservatorio assicura lo svolgimento di un'attività di supporto al controllo sulla movimentazione di specie specificate in tutto il territorio regionale con maggiore concentrazione negli spostamenti in uscita dalle aree delimitate avvalendosi dei Carabinieri Forestali. Tali controlli sono effettuati lungo le strade, in prossimità di accessi autostradali, presso i centri di produzione e commercializzazione, mercati, fiere.

La legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, ai sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere movimentata.

Nella movimentazione di legna dall'area infetta all'area indenne nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, è obbligatorio per l'acquirente della legna comunicare all'Osservatorio le seguenti informazioni:

- comune di origine della legna
- comune di destinazione
- quantità
- targa dell'automezzo.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, il carico legnoso deve viaggiare coperto con teloni al fine di evitare il trasporto passivo di adulti del vettore.

Le comunicazioni devono essere inviate al dott. Francesco Palmisano dell'Osservatorio e al comando regionale dei Carabinieri Forestali ai seguenti indirizzi mail: fra.palmisano@regione.puglia.it e rgfpglcto@carabinieri.it

4.10.5 Controlli ufficiali sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo alla fase giovanile dei vettori

L'Osservatorio assicura lo svolgimento dei controlli diretti a verificare il rispetto dell'applicazione delle misure di controllo degli stadi giovanili dei vettori avvalendosi dei Carabinieri Forestali. Il controllo del territorio può essere

realizzato anche mediante un rilievo aerofotogrammetrico.

4.10.6 Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo nella fase adulta dei vettori

L'Osservatorio assicura lo svolgimento dei controlli diretti a verificare il rispetto dell'applicazione delle misure di controllo degli stadi adulti dei vettori avvalendosi dei Carabinieri Forestali.

4.11 Controlli e sanzioni amministrative

L'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie è oggetto di uno specifico piano di controlli e la mancata osservanza è oggetto ai sensi del comma 15 dell'art. 55 del D. Lgs 19/2021 di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 6.000,00. Le procedure per la realizzazione dei controlli svolti e per l'applicazione delle sanzioni amministrative delegati ai Carabinieri Forestali sono definiti da uno specifico accordo, approvato dalla Giunta regionale della Regione Puglia, tra l'Osservatorio e l'Arma dei Carabinieri.

4.12 Comunicazione

L'Osservatorio fornisce informazioni agli Operatori professionali e a tutta la cittadinanza sulla pericolosità di *Xylella fastidiosa*, il rischio della sua ulteriore diffusione, gli obblighi e le prescrizioni di legge e sugli aspetti tecnici per contrastarne la diffusione.

Per promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e delle misure di autoprotezione da parte dei cittadini, si prevede la realizzazione, con costante e stretta interlocuzione/collaborazione con le amministrazioni locali, altri enti/associazioni e organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo per l'attuazione delle misure obbligatorie di lotta al vettore ed i relativi controlli/sanzioni nonché per coordinare iniziative di divulgazione/informazione sul presente Piano d'Azione delle seguenti attività:

- campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;
- predisposizione di manifesti e opuscoli informativi;
- campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;
- iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;
- incontri sui territori interessati.

L'attività informativa è assicurata anche attraverso il Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (SIT) su cui è stato realizzato il sito web dedicato www.emergenzaxylella.it nel quale vengono pubblicate ed aggiornate le seguenti informazioni e servizi:

- Normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- Documentazione scientifica;
- Atti amministrativi prodotti dall'Osservatorio fitosanitario regionale;
- Applicazione WebGIS, per visualizzare i punti rilevati nel contesto di un'azione di monitoraggio integrato con le zone delimitate (tutti i punti sono strutturati in base alla specie delle piante, alle date e ai risultati di laboratorio);
- Consultazione e visualizzazione dei risultati del monitoraggio e della delimitazione delle aree;
- Risultati del monitoraggio dei vettori responsabili della trasmissione del batterio;
- Servizi WMS, per visualizzare i dati cartografici in un client desktop diverso dal client WebGIS, per integrare i dati GIS personali;
- Servizio di ricerca mirata di dati catastali che può essere utilizzato per determinare la zona delimitata e per capire ove cade la pianta infetta o monitorata;
- Comunicazioni istituzionali;
- link utili.

Sempre sul sito www.emergenzaxylella.it sono disponibili i cruscotti utili per monitorare l'evoluzione delle attività e per la comunicazione istituzionale agli organismi preposti. Il cruscotto si compone di tabelle riassuntive che descrivono:

- l'evoluzione mensile dei procedimenti di campionamento in campo;
- per ciascun mese, l'indicazione dei procedimenti chiusi o per esito negativo di analisi o per abbattimento delle piante rinvenute positive. In questo modo si può avere un riscontro immediato della tempestività degli abbattimenti;
- il dato totale dell'attività al fine di verificare l'avanzamento generale delle attività e, in particolare, il progressivo avvicinamento ai target fissati dal Piano di sorveglianza.

Le tabelle sono riprodotte per ciascuna area delimitata e sottoposta a sorveglianza.

5. Governance

L'Osservatorio della Regione Puglia è l'Autorità competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. La legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. assegna all'Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia, una funzione di supporto all'Osservatorio nell'attuazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione dell'emergenza.

Il Reg. (UE) 2017/625 classifica come '*Altre attività ufficiali*', in capo all'Autorità competente, le indagini per accertare la presenza di organismi nocivi per le piante, l'applicazione delle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione degli organismi nocivi e quelle necessarie per la loro eradicazione o contenimento. Il richiamato regolamento prevede, inoltre, le condizioni per la delega dei compiti riguardanti le altre attività ufficiali (articoli 29 e 31), individua gli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche (articolo 32) e gli obblighi delle autorità competenti deleganti (articolo 33).

In questo quadro giuridico l'Osservatorio, con specifica convenzione, provvede a dettagliare i contenuti della delega nel rispetto delle seguenti condizioni:

- descrizione dettagliata delle attività delegate;
- obiettivi da raggiungere;
- indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati;
- procedure attraverso le quali ARIF svolge i compiti delegati;
- tempistica di realizzazione delle attività delegate;
- modalità di individuazione del personale impiegato per l'esecuzione delle attività delegate;
- modalità di coordinamento e comunicazione tra autorità delegante ed autorità delegata;
- budget previsto per l'esecuzione;
- modalità di rendicontazione economica delle attività delegate;
- obblighi di ARIF;
- obblighi dell'Osservatorio.

L'Osservatorio, inoltre, si avvale del supporto scientifico di InnovaPuglia S.p.A., Società in House della Regione Puglia. Con tale ruolo InnovaPuglia S.p.A. supporta l'Osservatorio nella gestione dell'emergenza, con particolare riferimento alla gestione del sito istituzionale www.emergenzaxylella.it e alle attività di elaborazioni ed analisi statistiche e territoriali.

Per quanto concerne i laboratori ufficiali, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che abbia i requisiti di cui all'art. 37 del Reg. (UE) 2017/625 o in deroga di cui all'art. 41 del Reg. (UE) 2017/625.

I laboratori ufficiali designati dall'Osservatorio fitosanitario accreditati o in corso di accreditamento sono:

- Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale - in corso di accreditamento ad operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per le analisi molecolari su *Xylella*;
- Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia", accreditato ad operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per le analisi molecolari su *Xylella*;
- Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano- accreditato ad operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per le analisi molecolari su *Xylella*;
- Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) - in corso di accreditamento ad operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per le analisi molecolari su *Xylella*;
- Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del C.N.R. di Bari - accreditato ad operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per le analisi molecolari su *Xylella*. Il CNR in particolare su ogni pianta positiva rilevata con il metodo Harper effettua la determinazione della sottospecie con il metodo PCR in tempo reale sulla base di Dupas *et al.*, 2019.

Il Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia è affidato ai laboratori ufficiali innanzi citati ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

6 Fonti di finanziamento

Il piano di azione viene finanziato in parte da risorse del bilancio autonomo regionale, in parte da risorse del bilancio vincolato rivenienti da fonti europee e nazionali.

L'importo complessivo del Piano d'azione 2025-27 è indicato nella seguente tabella.

Bilancio	2025	2026	2027
Bilancio autonomo	2.770.000,00	1.950.000,00	950.000,00

Con determina n. 190 del 12/12/2024 è stato affidato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 , ai laboratori ufficiali designati ed è stata impegnata la somma di 2.686.947,92 del bilancio vincolato.

Le risorse economiche a valere sul bilancio autonomo sono state stanziare e approvate dal Consiglio regionale della Regione Puglia con legge regionale n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027".

Qualora le risorse stanziare per il presente Piano, in particolare per le annualità 2025-2027 dovessero risultare insufficienti, si farà fronte utilizzando le risorse rivenienti da altre fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.

7 Cronoprogramma annuale delle attività

Attività	Mesi											
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1. Organizzazione attività												
2. Sorveglianza aree delimitate												
3. Sorveglianza area indenne												
4. Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta												
5. Rimozione delle piante												
6. Sorveglianza fitosanitaria - l.r. 4/2017												
7. Monitoraggio vettori												
8. Strategia di controllo dei vettori												
9. Controlli ufficiali												
10. Comunicazione												

**ALLEGATO B****CONVENZIONE**

Tra la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, C.F. 80017210727, qui rappresentata per delega della Giunta Regionale, dal Dr. Salvatore Infantino, in qualità di Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale, di seguito denominata Osservatorio fitosanitario, domiciliato per l'incarico presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;

E

l'Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali, con sede in _____ (C.F.: _____), qui rappresentata dal dott. _____ nella qualità di _____, domiciliato per l'incarico ricoperto presso la sede _____, di seguito denominata ARIF;

Premesso che

Ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e del D.lgs. 19/2021, l'Osservatorio fitosanitario è "l'autorità competente" responsabile di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

Il suddetto regolamento prevede che le autorità competenti possano delegare parte dei loro compiti ad altri organismi e stabilisce le condizioni appropriate per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Il Reg. (UE) 2017/625 classifica come:

- *"Altre attività ufficiali"*: le indagini per accertare la presenza di organismi nocivi per le piante, l'applicazione delle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione degli organismi nocivi e quelle necessarie per la loro eradicazione o contenimento;
- *"organismo delegato"*: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali.

Ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 2017/625 le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a uno o più organismi delegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la delega contenga una descrizione dettagliata di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che l'organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli;
- b) l'organismo delegato:
 - I. possieda le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
 - II. disponga di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
 - III. sia imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
 - IV. disponga di poteri sufficienti a svolgere i compiti delegati;
- c) esistano procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l'Osservatorio fitosanitario in quanto autorità competente che delega e l'organismo delegato.

L'ARIF è da considerarsi "organismo delegato" in quanto con legge regionale 19/2019 sono state assegnate le seguenti funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale:

- a) misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della

batteriosi causata da *Xylella fastidiosa* così come previste dal Piano d'Azione 2022;

b) attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie.

L'art. 33 del Reg. (UE) 2017/625 inoltre, individua i seguenti obblighi in capo all'autorità competente:

- a) organizzazione degli audit o delle ispezioni di tali organismi o persone, per quanto necessario;
- b) revoca interamente o parzialmente della delega senza indugio qualora:
 - I. sia comprovato che l'organismo delegato non esegue adeguatamente i compiti che gli sono stati delegati;
 - II. l'organismo delegato non adotta misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate; o
 - III. è stato dimostrato che l'indipendenza o imparzialità dell'organismo delegato sono state compromesse.

Il Reg. UE 2020/1201 e s.m.i dispone le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, prevedendo tra l'altro una delimitazione delle aree colpite dall'organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni.

Il Decreto Legislativo n. 19/2021, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali (Osservatorio Fitosanitario) espletino le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale.

La Delibera di Giunta Regionale n.delha approvato lo schema della presente convenzione.

Considerato che

- l'Osservatorio fitosanitario deve contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* sul territorio regionale in ottemperanza alle norme vigenti e a quanto indicato nel Piano di azione 2025-2027 approvato con DGR n. del ;
- la Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 19/2919, si avvale dell'ARIF per l'attività di sorveglianza del territorio, per l'applicazione delle misure di eradicazione e contenimento, per le attività di comunicazione e liquidazione degli indennizzi;
- la Regione Puglia per le attività delegate ad ARIF si impegna a far fronte alla dotazione economica di cui al punto precedente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Attività delegate)

La presente delega disciplina le attività delegate dall'Osservatorio fitosanitario ad ARIF al fine di realizzare alcune delle misure disposte dal Reg. UE 2020/1201, dalla Legge Regionale 4/2017 ss.mm.ii. e descritte nel Piano di azione 2025-2026-2027 per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa*. In particolare la delega ha per oggetto le seguenti attività coordinate dalla Sezione Osservatorio fitosanitario:

- sorveglianza delle aree delimitate e dell'area indenne con prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dall'Osservatorio fitosanitario e il piano di indagine annuale redatto dall'Osservatorio in applicazione del piano di azione triennale 2025-27;
- supporto al monitoraggio degli insetti vettori con raccolta degli stessi e consegna al laboratorio designato per il loro riconoscimento e per le analisi molecolari finalizzate a verificare la positività al batterio;

- applicazione delle misure di eradicazione e contenimento secondo le modalità e la tempistica indicata nel piano di azione e negli atti dirigenziali di prescrizione di abbattimento;
- rimozione e distruzione di ufficio di piante in danno dei proprietari/conduttori inadempienti alle prescrizioni emanate;
- istruttoria e liquidazione dell'indennizzo ai proprietari/conduttori destinatari di prescrizione di abbattimento, ivi compresi gli adempimenti del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017;
- comunicazione preventiva dell'attività di sorveglianza rivolta a: Sindaci, Prefetto, Associazioni di categoria, Forze dell'ordine, ecc. dei territori interessati che ha valore di notifica di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241 del 1990 e s.m.i.;
- comunicazione dei risultati dell'attività di monitoraggio dei vettori attraverso il bollettino fitosanitario e sua diffusione presso: comuni, associazioni di categoria, OP, cooperative, ordini professionali siti nelle aree in cui gli interventi di lotta al vettore sono obbligatori;
- rimozione e distruzione di piante oggetto di sequestro;
- rendicontazione delle attività oggetto della presente convenzione anche ai fini del cofinanziamento di cui al Reg. (UE) 690/2021.

Art. 3

(Attività e competenze)

Per le attività oggetto della presente convenzione, le competenze dell'Osservatorio e dell'ARIF sono di seguito esplicitate:

3.1 Attività di sorveglianza delle aree delimitate e dell'area indenne, secondo il piano di indagine annuale con prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il manuale delle procedure operative redatto dall'Osservatorio Fitosanitario.

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- a) Definire annualmente il piano di indagine e il relativo manuale delle procedure operative con l'indicazione delle fasi e dei tempi di esecuzione e ultimazione;
- b) rimodulare le priorità di intervento in relazione a specifiche esigenze fitosanitarie;
- c) indicare i laboratori ufficiali di analisi presso cui devono essere consegnati i campioni vegetali prelevati, indicando le relative capacità operative giornaliere e gli orari settimanali praticati per la ricezione del materiale e coordinare le attività tra laboratori e ARIF, in relazione alle specifiche esigenze che potranno manifestarsi;
- d) effettuare un'attività di controllo di II° livello sull'attività di sorveglianza e di estirpazione in merito a tempistica e corretta esecuzione delle operazioni;
- e) garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati rilevati.

L'ARIF deve:

- a) assicurare l'attività di sorveglianza con tempestività e con continuità nel triennio 2025-2026;
- b) curare gli adempimenti necessari di pubblicità, informazione e comunicazione dell'avvio delle operazioni di monitoraggio nei confronti dei soggetti interessati, delle associazioni di categoria agricola, delle autorità locali, delle forze dell'ordine e di quanti altri, quale avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.;
- c) eseguire e garantire la corretta esecuzione della sorveglianza (rilevazioni in campo, acquisizione dei dati, prelievo campioni, trasporto e consegna ai laboratori) secondo il piano di indagine annuale entro il 31 dicembre di ogni annualità e in stretta osservanza delle modalità/procedure stabilite dall'Osservatorio e sulla base delle capacità operative giornaliere dei laboratori;

- d) svolgere il controllo dell'attività di sorveglianza svolta dagli assistenti fitosanitari e dell'attività di estirpazione delle piante eseguita dalle aziende incaricate;
- e) eseguire con immediatezza, a seguito dell'esito dell'analisi di una pianta infetta, che genera un focolaio, il monitoraggio (rilevazioni in campo, acquisizione dei dati, prelievo campioni, trasporto e consegna al laboratorio) secondo le indicazioni di cui al piano di azione e di indagine;
- f) adeguare le attività di sorveglianza alle eventuali note di indirizzo dell'Osservatorio fitosanitario;
- g) provvedere agli apprestamenti necessari e alla fornitura di materiali, attrezzature, dotazioni ed ogni provvista occorrenti per la corretta esecuzione del monitoraggio e delle altre attività affidate, ivi compreso il tesserino di riconoscimento da consegnare ai tecnici contrattualizzati aventi funzione di Assistenti fitosanitari;
- h) provvedere agli adeguamenti necessari del software applicativo per tablet nonché all'implementazione di funzioni evolutive della dotazione informatica per la gestione ed elaborazione dei dati acquisiti e di webGIS in rispondenza alle procedure dettate dal protocollo di monitoraggio ed agli adempimenti amministrativi discendenti;
- i) mettere a disposizione degli assistenti fitosanitari incaricati, dei laboratori di analisi designati e degli ispettori/agenti fitosanitari gli accessi agli strumenti informatici per l'acquisizione e registrazione di dati relativi al monitoraggio mediante l'applicazione autorizzata, nonché le relative procedure adottate;
- j) garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati rilevati in campo.

Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi rispettando i tempi indicati nel piano di azione Xylella 2025-27

1. N. ettari campionati/N. ettari da campionare programmati dal Piano di indagine annuale
2. Non conformità registrate sulle procedure di attività di sorveglianza degli assistenti fitosanitari/N. verbali di controllo dell'attività di sorveglianza degli assistenti fitosanitari.

3.1.2 Attività di supporto nel monitoraggio degli insetti vettori e consegna degli stessi al laboratorio designato

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- a) Individuare i siti di monitoraggio e coordinare le attività;
- b) Indicare le specifiche modalità di esecuzione del monitoraggio ;

L'ARIF deve:

- a) Effettuare il monitoraggio degli insetti vettori attraverso gli assistenti fitosanitari e consegnare gli insetti raccolti al laboratorio di riferimento per il loro riconoscimento e per le analisi molecolari finalizzate a verificare la positività al batterio.

Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi rispettando i tempi indicati nel piano di azione Xylella 2025-27

1. N. siti campionati/N. siti da campionare con cadenza settimanale o quindicinale secondo il programma redatto dall'Osservatorio

3.2- Applicazione delle misure di eradicazione e contenimento

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- c) predisporre gli atti di prescrizione di applicazione di misure di eradicazione o contenimento, indicando dati catastali, coordinate delle piante infette, generalità dei proprietari, oltre alle specifiche modalità di esecuzione degli interventi di trattamento ai vettori e di distruzione delle

piante interessate dai provvedimenti;

- d) informare tempestivamente ARIF della presenza di eventuali atti giudiziari di diffida o di resistenza alle operazioni di abbattimento o altre comunicazioni giunte all'O.F. ai sensi della L.R. 45/2021 e fornire indicazioni in merito.

L'ARIF deve:

- b) sovrintendere attraverso gli assistenti fitosanitari alle operazioni di estirpazione delle piante interessate dai provvedimenti ,con redazione informatica di specifico verbale;
- c) applicare le misure di eradicazione o contenimento a mezzo di operatori economici abilitati e nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici di cui al D. lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., secondo la tempistica e le modalità indicate negli atti dirigenziali di prescrizione;
- d) richiedere al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante interessate dai provvedimenti, a seguito di accertato impedimento all'estirpazione delle piante, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci).

Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati

1. N. piante estirpate/N. piante da estirpare come da DDS emanate dall'Osservatorio;
2. N. giorni intercorsi dal provvedimento di prescrizione delle misure di eradicazione o contenimento all'estirpazione delle piante.

3.3- Rimozione e distruzione di ufficio di piante in danno dei proprietari/conduttori inadempienti alle prescrizioni emanate

L'ARIF deve:

- a) nei casi di rifiuto da parte del proprietario, procedere all'esecuzione delle misure di eradicazione o contenimento, in danno dei proprietari/conduttori inadempienti anche a mezzo di operatori economici abilitati e nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., secondo la tempistica e le modalità indicate negli atti dirigenziali di prescrizione;
- b) informare il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitare gli oneri di estirpazione al proprietario inadempiente;
- c) Comunicare all'Osservatorio semestralmente i proprietari/conduttori inadempienti.

Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati

1. N. di piante estirpate in danno/N. procedimenti di estirpazione in danno.

3.3.1 - Rimozione e distruzione di piante oggetto di sequestro

A seguito di sequestro di specie specificate per le quali vige il divieto di impianto e/o movimentazione da parte di Ispettori fitosanitari o Carabinieri forestali durante le attività di controllo presso gli Operatori professionali o nelle fiere, mercati, ecc., l'ARIF deve mettere a disposizione mezzi e personale per consegnare le piante sequestrate ad un inceneritore.

3.4- Istruttoria e liquidazione dell'indennizzo ai proprietari/conduttori destinatari di prescrizione di abbattimento, ivi compresi gli adempimenti del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017;

L'ARIF deve:

- a) procedere a liquidare l'indennizzo ai proprietari /conduttori che hanno estirpato le piante volontariamente o tramite ARIF;

- b) registrare gli indennizzi sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017.

Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati

1. N. procedimenti di liquidazione ai proprietari/conduttori che hanno estirpato le piante volontariamente o tramite ARIF per singola annualità 2025-2026-2027.

3.5 - Comunicazione

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- a) Pubblicare sul sito www.emergenzaxylella.it i risultati dell'attività di monitoraggio degli insetti vettori al fine di indicare i periodi ottimali di esecuzione degli interventi di lotta agli stessi.

L'ARIF deve:

- a) Comunicare preventivamente l'avvio delle attività di sorveglianza a: Sindaci, Prefetto, Associazioni di categoria, Forze dell'ordine, ecc. dei territori interessati, quale avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. e all'Osservatorio per conoscenza;
- b) Pubblicare i risultati dell'attività di monitoraggio dei vettori attraverso il bollettino fitosanitario e provvedere alla sua diffusione presso: comuni, associazioni di categoria, OP, cooperative, ordini professionali siti nelle aree in cui gli interventi di lotta al vettore sono obbligatori.

Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati

- c) N. bollettini fitosanitari emessi nel periodo di lotta ai vettori.

Art. 4

(Coordinamento delle attività)

I rapporti tra l'Osservatorio fitosanitario e l'ARIF per l'esecuzione delle specifiche attività delegate sono regolati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, dai contenuti specifici del Piano di Azione 2025 -27, dal piano annuale di indagine, dalle procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante interessate dai provvedimenti o successive modifiche, approvate dall'Osservatorio con specifiche determinate.

Il soggetto unico referente responsabile delle attività affidate per l'ARIF è il Dr. Michele Tenore dirigente del Servizio fitosanitario dell'ARIF.

Per l'Osservatorio il soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione alla *Xylella* 2025-2027 è il Dr. Salvatore Infantino con il quale rapportarsi per ogni esigenza di raccordo e interlocuzione.

Ai fini del coordinamento delle attività nonché per la definizione di eventuali adeguamenti da apportarsi alle procedure, ai tempi ed alle modalità esecutive in relazione agli esiti delle situazioni accertate, è costituito un gruppo di coordinamento presieduto dal dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario o suo delegato, dal dirigente fitosanitario dell'ARIF o suo delegato, da rappresentanti dei laboratori di analisi incaricati e da INNOVAPUGLIA.

Il gruppo di coordinamento si riunisce ad avvenuta sottoscrizione delle convenzioni/contratti tra la Regione e i diversi soggetti che lo costituiscono e quindi, periodicamente, in concomitanza della presentazione delle relazioni intermedie e finali, per valutare e verificare lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio stesse. Altresì può essere convocato dal dirigente dell'Osservatorio in caso di esigenze particolari connesse all'andamento delle attività programmate.

Art. 5

(Individuazione del personale)

Per l'esecuzione dell'attività di sorveglianza e di controllo dell'esecuzione delle misure di eradicazione o contenimento, le competenze dell'Osservatorio e dell'ARIF sono di seguito esplicitate.

L'Osservatorio deve:

- a) Attribuire per il tramite del MASAF la qualifica di assistente fitosanitario ai tecnici selezionati e impiegati da ARIF;
- b) provvedere, di concerto con ARIF, alla formazione, informazione e aggiornamento professionale del personale tecnico da impiegare per lo svolgimento delle funzioni di assistente fitosanitario e di quanti altri coinvolti in attività di rilievo.

L'ARIF deve:

- a) gestire la sorveglianza fitosanitaria con personale con specifiche competenze e in numero adeguato alla programmazione;
- b) provvedere, di concerto con l'Osservatorio, alla formazione, informazione e aggiornamento professionale del personale tecnico da impiegare per lo svolgimento delle funzioni di assistente fitosanitario e di quanti altri coinvolti in attività di rilievo.

Art. 6 (Budget)

Per la copertura dei costi derivanti all'ARIF in esecuzione degli oneri ed obblighi derivanti dalla presente delega, l'Osservatorio garantisce la messa a disposizione delle seguenti risorse economiche:

BILANCIO AUTONOMO

Capitolo spesa	Declaratoria	Stanz. Ini. 2025	Stanz. Ini. 2026	Stanz. Ini. 2027
U0111059	Interventi assegnati ad ARIF con legge 19/2019 per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena <i>Xylella fastidiosa</i> .	2.550.000,00	1.550.000,00	400.000,00

TOTALE COSTO PIANO DI ATTIVITA' /ANNUALITA'

Bilancio	2025	2026	2027
Bilancio autonomo	2.550.000,00	1.550.000,00	400.000,00

Per il 2025 -2027, alle risorse economiche indicate si aggiungeranno ulteriori risorse, qualora necessarie, rivenienti dal bilancio vincolato finanziamento del programma fitosanitario.

Art. 7 (Modalità di erogazione e rendicontazione)

A seguito della sottoscrizione della presente delega, le somme saranno trasferite annualmente ad ARIF con la seguente modalità:

- il 70% a titolo di anticipazione da erogare entro gennaio di ogni anno;
- il 30% a seguito dell'esame della rendicontazione dettagliata dell'attività e della spesa sostenuta pari ad almeno l'80% dell'anticipazione.

L'ARIF entro il 31 gennaio del 2025, 2026, 2027,2028, deve fornire una relazione dettagliata delle attività effettuate nella campagna precedente e della spesa sostenuta, inoltre deve rendicontare tutte le attività oggetto della presente delega secondo le linee guida predisposte dall'Osservatorio.

I costi devono essere distinti per aree delimitate e area indenne e devono essere corredati dalla relativa

documentazione contabile: atti di impegno, atti di liquidazione, contratti, attività di estirpazione, indennizzi, attività di comunicazione, ecc.. secondo le linee guida predisposte dall'Osservatorio.

I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: assistenti fitosanitari, personale non di ruolo, macchine (noleggio, carburante, manutenzione ordinaria), attrezzature, materiale consumabile, articoli per la protezione del personale e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività, oltre al costo del lavoro ordinario e straordinario del proprio personale appositamente autorizzato per il tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività precitate e non remunerate dall'Amministrazione con fondi ARIF o a valere su altre attività finanziate dalla Regione.

L'Osservatorio fitosanitario, per le voci di spesa oggetto di cofinanziamento di cui al Reg. UE 690/2021, deve fornire ad ARIF la metodologia di rendicontazione con i relativi modelli e il supporto nella fase di rendicontazione.

Eventuali spese dichiarate non ammissibili dall'Osservatorio fitosanitario, all'esito dell'esame della rendicontazione economico-finanziaria, saranno restituite alla Regione.

Le eventuali economie saranno utilizzate da ARIF come anticipazione per le attività del piano di azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* nell'anno successivo.

Art. 8

(Durata)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027 e comunque ad esaurimento delle attività e delle risorse previste dalla presente convenzione.

Art. 9

(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Art. 10

(Modifica - Revoca)

La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche non sostanziali qualora si rendano necessarie in corso d'opera.

Qualora in applicazione del controllo di II° livello da parte dell'Osservatorio dovessero emergere inadempienze o irregolarità, l'ARIF si impegna a porre rimedio con sollecitudine e nel rispetto delle tempistiche indicate dall'Osservatorio senza alcun onere aggiuntivo.

L'Osservatorio procederà, ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) 2017/625, alla revoca intera o parziale della delega, qualora l'Arif:

- non esegua adeguatamente i compiti che gli sono stati delegati con la presente convenzione;
- non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle eventuali carenze individuate oppure se siano state compromesse la sua indipendenza o imparzialità.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

La presente convenzione garantisce il rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia
Il Dirigente di Sezione

ARIF
Il Direttore

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
OSF	DEL	2025	13	23.07.2025

APPROVAZIONE DEL "PIANO D'AZIONE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA (WELL ET AL.) IN PUGLIA 2025-2027" E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFI

